

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	43
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	45
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	53
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	55
GIUSTIZIA (II)	»	75
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	77
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	83
FINANZE (VI)	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	94
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	110
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	113
AFFARI SOCIALI (XII)	»	120

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	121
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	131
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	133

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP) (doc. IV-ter, n. 21) (<i>Esame e rinvio</i>)	5
Sui lavori della Giunta	7

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

*Martedì 8 maggio 2012. – Presidenza del
Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

La seduta comincia alle 14.30.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta che si era concordato di tentare una conciliazione stragiudiziale tra le parti e a tale scopo aveva inviato loro comunicazioni con lettere del 20 aprile 2012. Non ha ancora ricevuto riscontri. Domanda al relatore se intenda rendere chiarimenti al riguardo.

Mario PEPE (Misto-R-A), *relatore*, sa che la deputata Faenzi intende intervenire

proprio per offrire alla Giunta i ragguagli richiesti.

(Viene introdotta la deputata Faenzi).

Monica FAENZI (PdL), rappresenta che il carattere squisitamente politico e non già personale della disputa impedisce che essa possa essere composta sul piano di una transazione privata. Venendo allo specifico della vicenda, ricorda che, in qualità di sindaco di Castiglione della Pescaia, aveva prescelto quale segretario comunale il dottor Fimmanò dopo una severa selezione e che, sull'arco dei due mandati da sindaco che ella ha esercitato, si era consolidato un rapporto di lealtà senza riserve fino all'episodio che dà origine alla contesa. Le risulta che il segretario Fimmanò, il giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, in modo irrituale, avesse sollecitato la presentazione con inusitata premura da parte del Popolo della libertà delle liste di candidati per il consiglio comunale. Fu in seguito a queste sollecitazioni che i responsabili di lista si recarono presso gli uffici competenti e consegnarono fascicoli incompleti

(in particolare, con i nomi dei candidati in bianco e quindi senza un esplicitato collegamento con i firmatari), ma riceverono la rassicurazione da parte del dottor Fimmanò che avrebbe provveduto lui a comporre l'incartamento, ciò che peraltro rientrava nei suoi doveri ai sensi di una circolare del Ministero dell'interno.

Viceversa, non è stato così ed è per questo che si è determinata a presentare una denuncia per irregolarità elettorali presso la procura della Repubblica. Il fatto evidentemente non ha solo risvolti penali ma corpose implicazioni politiche, dal momento che la lista del Popolo della libertà non poté presentare i propri candidati, in cima alla lista dei quali era lei stessa, e perse il comune. Precisa che il dottor Fimmanò, che già lavorava « a scavalco » tra vari comuni, è poi stato definitivamente assunto dal comune di Volterra.

I termini di legge per ottenere giudizialmente un reintegro della lista sono molto stretti (tre giorni), sicché il suo primo pensiero fu quello di percorrere le vie del ricorso e non quello di presentare atti parlamentari. Del resto, nelle interviste agli organi di stampa non ha offeso nessuno in persona ma ha narrato oggettivamente i fatti avvenuti.

Mario PEPE (Misto-R-A), *relatore*, le domanda se vi fossero stati – in prossimità di tali eventi – dissapori con il dottor Fimmanò.

Monica FAENZI (PdL), risponde negativamente, precisando tuttavia che, nei tempi più vicini alla cessazione del suo mandato, il dottor Fimmanò aveva mostrato disponibilità verso l'opposizione consiliare e, ad elezioni avvenute, suo figlio è stato assunto presso lo studio professionale del nuovo assessore all'urbanistica. Peraltro, dopo i fatti in causa il Fimmanò non è più tornato nel comune di Castiglione e, avendola incrociata casualmente, le ha semplicemente detto di essersi sbagliato per motivi di distrazione.

Marilena SAMPERI (PD), premesso che la Giunta non può entrare nel merito

specifico dei torti e delle ragioni e che, invece, deve limitarsi a cercare, ove sussistente, il nesso funzionale tra i fatti di causa e atti tipici del mandato parlamentare, domanda alla deputata Faenzi se non convenga insistere nel tentativo di una conciliazione che farebbe venir meno l'oggetto della deliberazione della Giunta.

Monica FAENZI (PdL), ribadisce che non può auspicare una soluzione transattiva che presupporrebbe la natura personale della disputa, in antitesi con il suo carattere politico.

Francesco Paolo SISTO (PdL), chiede di chiarire i termini della sua denuncia giudiziaria.

Monica FAENZI (PdL) fa presente di aver depositato un esposto all'autorità giudiziaria nell'immediatezza dei fatti. Tuttavia la posizione del dottor Fimmanò è stata stralciata rispetto a quella di eventuali altri indagati. A seguito della sua denuncia sono state inviate comunicazioni giudiziarie a vari soggetti. Precisa altresì che, nelle interviste per cui è causa, di fatto sono riprodotti i concetti della denuncia.

(La deputata Faenzi si allontana dall'aula).

Mario PEPE (Misto-R-A), *relatore*, propone che la Giunta deliberi per l'insindacabilità e chiede che si passi al voto nella seduta odierna.

Federico PALOMBA (IdV), è decisamente contrario ad un voto troppo precoce. Il relatore ha, del resto, avanzato la sua proposta soltanto ora, in assenza di molti membri della Giunta, impegnati nei lavori delle Commissioni riunite I e II su un provvedimento di estremo rilievo.

Marilena SAMPERI (PD), si associa alle considerazioni del collega Palomba e chiede che la votazione non si svolga nella seduta di oggi.

Francesco Paolo SISTO (PdL), per onore di verità, rimarca che presso le Commissioni riunite I e II non sono in corso votazioni.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), considererebbe opportuno un rinvio della votazione.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP), si associa.

Maurizio PANIZ (PdL), a nome del suo gruppo, non insiste per la votazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP) (doc. IV-ter, n. 21).

(Esame e rinvio).

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, espone che il querelante, dottor Renato Soru, presidente della Giunta regionale sarda all'epoca dei fatti, ritiene che la sua reputazione sia stata offesa da alcune espressioni utilizzate dall'onorevole Berlusconi nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni amministrative in Sardegna allora in corso: si tratta, segnatamente, di dichiarazioni rese in occasione di due comizi elettorali (tenutisi a Tempio Pausania e ad Arzachena il 24 gennaio 2009), ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* aveva partecipato a sostegno della coalizione di centrodestra e del candidato alla carica di Governatore della regione Sardegna Ugo Cappellacci.

Intervenendo in tali sedi, secondo quanto riferito dalla stampa, l'onorevole Berlusconi avrebbe fatto riferimento al fallimento del Presidente Soru nella sua veste di « *moralizzatore politico [...] Infatti, in occasione di un appalto di pubblicità della Regione per 60 milioni di euro, che ha affidato all'agenzia Saatchi & Saatchi, conte-*

stualmente si è fatto dare dalla stessa agenzia un contratto di 30 milioni per la sua azienda ».

Secondo quanto lamentato dal querelante, le suddette espressioni ricevevano immediata diffusione nella stampa, dapprima a livello locale e quindi in ambito nazionale. Il dottor Soru sporgeva quindi querela nei confronti di Berlusconi, ritenendo le espressioni utilizzate da quest'ultimo gravemente diffamatorie in quanto « *rilasciate in un contesto chiaramente extra-istituzionale ed aldilà dei limiti di una corretta e rispettosa interlocuzione politica [...] senza riferimento ad un benché minimo riscontro concreto, risultando infatti del tutto false e non riferite ad episodi precisi e specifici, o a persone individuate concretamente che avrebbero potuto confermare o riferire dati e circostanze, documenti ufficiali e attendibili fonti* ».

Nel corso del giudizio instauratosi, la difesa dell'onorevole Berlusconi ha eccepito l'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, ma il giudice ha respinto l'eccezione: di qui la trasmissione degli atti alla Camera ed il loro conseguente deferimento alla Giunta.

La vicenda sottesa alle affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* aveva avuto a sua volta grande eco (non soltanto nella stampa locale) avendo formato oggetto di un procedimento penale nel quale è stato coinvolto anche il Presidente Soru, pendente all'epoca dei comizi. Infatti, in quel tempo, il dottor Soru risultava indagato in un procedimento penale per le ipotesi di abuso d'ufficio in relazione alle procedure seguite per l'affidamento (mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) dell'appalto del servizio di consulenza gestionale per l'ideazione della campagna pubblicitaria « *Sardegna fatti bella* » in favore della Saatchi & Saatchi; la pubblica accusa in quel procedimento ipotizzava la sussistenza di presunte irregolarità nell'assegnazione diretta del contratto alla

medesima *Saatchi & Saatchi* che, a sua volta, avrebbe affidato in sub-appalto a una società vicina al presidente della Regione l'esecuzione di prestazioni per un valore pari al trenta per cento.

Gli sembra pertanto sin d'ora possibile individuare numerosi elementi a sostegno dell'insindacabilità delle affermazioni rese dal deputato Berlusconi.

Innanzitutto, che il presidente Soru fosse stato raggiunto da un avviso di garanzia in relazione alle ipotesi di reato di abuso d'ufficio e turbativa d'asta in relazione alle procedure per l'affidamento di una gara d'appalto costituiva, all'epoca, fatto notorio, in quanto le vicende giudiziarie in questione erano state portate a conoscenza dell'opinione pubblica dalla stampa. Peraltro, in relazione alla stessa vicenda era stata istituita in seno al consiglio regionale una commissione d'inchiesta che aveva « *accertato evidenti anomalie nello svolgimento della gara di cui si tratta. Invero, lo svolgimento dei lavori non pare essere stato caratterizzato da canoni d'imparzialità, trasparenza e correttezza [...]* » (si veda la relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta approvata dal consiglio regionale il 19 giugno 2007).

Solo per completezza d'informazione, ricorda che la sentenza di proscioglimento del dottor Soru è intervenuta in un'epoca successiva a quella alla quale risalgono i fatti all'esame.

In secondo luogo, da un raffronto tra gli stralci delle dichiarazioni dell'onorevole Berlusconi riportate sui giornali e il resoconto stenografico dei comizi elettorali nei quali tali dichiarazioni furono rese, risulta la presenza, negli articoli di stampa, di una rilevantissima omissione: non si riporta infatti che le affermazioni contestate (« *....in occasione di un appalto di pubblicità della Regione per 60 milioni di euro, che ha affidato all'agenzia Saatchi & Saatchi, contestualmente si è fatto dare dalla stessa agenzia un contratto di 30 milioni per la sua azienda.* ») fossero precedute dal seguente passaggio: « *sembra che [Soru] sia stato chiamato sotto processo* ».

In terzo luogo, come risulta ampiamente documentato dai resoconti steno-

grafici dei comizi elettorali in questione, il deputato Berlusconi ha intrecciato strettamente considerazioni su questioni di rilevanza più marcatamente locale, in quanto riferite alla regione Sardegna, con considerazioni afferenti alla politica nazionale e al programma di governo dell'Esecutivo da lui guidato, di tal che appare difficile affermare che le espressioni utilizzate non siano riconducibili alla attività politica di interesse nazionale.

D'altronde, è patrimonio di questa Giunta, fin dalla XIII legislatura, che la natura locale o regionale della vicenda oggetto di polemica non basta a recidere il nesso funzionale con il mandato parlamentare. Si può ricordare, per esempio, la vicenda dell'on. Giovanni Di Fonzo, che era stato chiamato a rispondere civilmente per dichiarazioni inerenti all'acquedotto del Chietino ritenute lesive dell'onore del sindaco di Lanciano e su cui la Giunta e l'Assemblea, nella XIII legislatura, si pronunziarono per la non sindacabilità (doc. IV-*quater*, n. 164); e – nella corrente legislatura – occorre ricordare il caso dell'on. Patarino, di cui al documento IV-*ter* n. 10, relativo ad una disputa sul collocamento di un villaggio-vacanze in Puglia, su cui la Giunta a larga maggioranza ha proposto all'Assemblea una delibera d'insindacabilità, decisione che ha trovato successivamente – a suo avviso – la conferma della Corte costituzionale.

Federico PALOMBA (IdV), domanda se siano disponibili i documenti posti a base della relazione appena ascoltata.

Roberto CASSINELLI (Pdl), *relatore*, precisa che li ha evinti dal fascicolo pervenuto alla Camera.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che sia i documenti della difesa del deputato Berlusconi, sia i precedenti citati dal relatore sono a disposizione di tutti i membri della Giunta, come sempre accade. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che dalla procura della Repubblica di Palmi è pervenuta una domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici del deputato Belcastro in

qualità di persona offesa dal reato. La relativa documentazione è a disposizione dei componenti la Giunta presso gli uffici e la questione sarà esaminata nella prossima seduta. Chiederà di riferire all'onorevole Lo Presti.

La seduta termina alle 15.11.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo approvato</i>)	42
AVVERTENZA	12

SEDE REFERENTE

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 17 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'at-

tivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che sono stati ritirati dall'onorevole Ferranti gli emendamenti a sua firma 9.22, 9.20, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.14, 9.21, 9.17, 9.18, 9.16, 9.15 e 9.13 nonché gli articoli aggiuntivi 9.013 e 9.014. Ricorda che l'onorevole Palomba ha già ritirato l'emendamento 9.7.

Fa presente che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*) all'articolo aggiuntivo 8.0200 del relatore per la I Commissione (*vedi Bollettino Giunte e Commissioni del 17 aprile 2012*), che sarà posto in votazione solo in caso di eventuale reiezione dell'articolo aggiuntivo 8.011 Giachetti, e all'emendamento del Governo 9.500 (*vedi Bollettino Giunte e Commissioni del 17 aprile 2012*).

Non sono stati considerati ricevibili i subemendamenti interamente sostitutivi della proposta emendativa alla quale accedono. Si tratta, in particolare, di subemendamenti interamente sostitutivi presentati dagli onorevoli Rao e Di Pietro,

riferiti rispettivamente all'articolo aggiuntivo 8.0200 ed all'emendamento 9.500.

Ricorda che, come più volte ribadito dalla Presidenza della Camera e dalla stessa Giunta per il Regolamento, rinviando, ad esempio, alla seduta del 28 febbraio 2007, non sono ammessi né subemendamenti integralmente soppressivi dell'emendamento né subemendamenti interamente sostitutivi del medesimo in quanto il subemendamento, per sua natura, ha contenuto e portata più limitati dell'emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell'emendamento cui è riferito. I subemendamenti si inseriscono in un contesto già noto, determinato dall'emendamento al quale accedono, rispetto al quale è già stata garantita la possibilità di presentare proposte modificative. In effetti, qualora fosse possibile presentare subemendamenti interamente sostitutivi tale facoltà determinerebbe una sorta di riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori emendamenti sulla materia oggetto dell'emendamento da subemendare.

È stato considerato inammissibile, per estraneità di materia, il subemendamento 0.8.0200.20 Vassallo, limitatamente alle parole da: « Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: » fino alla fine, considerato, da una parte, che si interviene su una platea di destinatari molto più ampia rispetto a quella oggetto dell'articolo aggiuntivo 8.0200 e, dall'altra parte, che sono attualmente all'esame delle Commissioni I e XI alcune proposte di legge (C. 4901 e abb.) vertenti sulla medesima materia oggetto della suddetta parte del subemendamento, il cui iter sarebbe, in questo modo, svuotato.

Chiede ai relatori, in particolare all'onorevole Santelli, in base alla suddivisione dei compiti stabilita all'inizio dell'esame degli emendamenti, ed al Governo di esprimere il parere di competenza sui subemendamenti relativi all'articolo aggiuntivo 8.0200 del relatore per la I Commissione. Successivamente verrà posto in votazione l'articolo aggiuntivo 8.011. Come già ricordato l'articolo aggiuntivo 8.0200 ed i relativi subemendamenti saranno po-

sti in votazione solo qualora l'articolo aggiuntivo 8.011 dovesse essere respinto.

Avverte infine che, una volta terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8, si passerà all'esame dei rimanenti articoli del disegno di legge.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.012, in materia di false comunicazioni sociali, in considerazione del fatto che la materia è oggetto di un autonomo provvedimento in corso di esame presso la Commissione giustizia ed inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, si rimette alle Commissioni in merito ai subemendamenti presentati al proprio articolo aggiuntivo 8.0200.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.0200 della relatrice per la I Commissione ed esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, non saranno posti in votazione l'articolo aggiuntivo 8.0200 del relatore per la I Commissione, nonché i subemendamenti ad esso presentati. Invita pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) intervenendo sui lavori della Commissione chiede che siano accantonati i suoi subemendamenti per consentirgli di partecipare alla seduta della Giunta per le autorizzazioni

di cui fa parte, così come altri componenti delle Commissioni I e II, convocata alle ore 14.30 per procedere a delicate votazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, non ritiene che la richiesta dell'onorevole Sisto possa essere accolta considerato che i subemendamenti da lui presentati si riferiscono alla quasi totalità delle disposizioni contenute dall'emendamento del Governo. Osserva inoltre che qualsiasi rallentamento dei lavori delle Commissioni riunite finirebbe per ridurre i tempi d'esame degli emendamenti, considerato che l'esame in sede referente si deve comunque concludere in tempo utile per l'esame in Assemblea previsto a partire da lunedì 28 maggio prossimo.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che la questione posta dall'onorevole Sisto sia fondata in quanto vi sono molti membri della Commissione giustizia che fanno parte anche della Giunta per le autorizzazioni. Qualora non si intendesse sospendere o modificare l'andamento dei lavori delle Commissioni riunite sarà opportuno prendere contatto con il Presidente della Giunta chiedendogli di posticipare la seduta convocata alle ore 14.30.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene, d'intesa con il Presidente della I Commissione, onorevole Donato Bruno, che si possa intanto procedere all'eventuale illustrazione degli emendamenti ed all'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 9, avvertendo che entro la seduta di giovedì prossimo si concluderà comunque l'esame degli emendamenti.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, invita al ritiro del subemendamento Ferranti 0.9.500.71; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27 e Sisto 0.9.500.109; esprime parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.72; invita al ritiro degli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.28 e Sisto

0.9.500.110; esprime parere favorevole sul subemendamento Bocchino 0.9.500.3, invitando peraltro i presentatori a chiarire taluni riferimenti normativi; esprime parere favorevole sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118; parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.111, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.29 e Ria 0.9.500.105, nonché sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.30; parere favorevole sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.33; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.10, preannunciando che in caso di reiezione di tale subemendamento ritirerà altri subemendamenti da lei presentati che sono strettamente connessi ad esso; esprime parere favorevole sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.32; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.31 e Sisto 0.9.500.112; parere favorevole sul subemendamento Ria 0.9.500.106, subordinatamente alla soppressione del secondo comma del capoverso; esprime parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.5; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.74; parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.98; parere favorevole sui subemendamenti Rao 0.9.500.90 e 0.9.500.91; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 0.9.500.11; esprime parere favorevole sui subemendamenti Bocchino 0.9.500.4 e Ferranti 0.9.500.740; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.31 e Contento 0.9.500.119; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.12; esprime parere contrario sul subemendamento Sisto 0.9.500.113; parere favorevole sui subemendamenti Rao 0.9.500.92, Contento 0.9.500.120 e 0.9.500.121; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.6; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.75; parere contrario sui subemendamenti Siliquini 0.9.500.200, Lussana 0.9.500.24 e Contento 0.9.500.99; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.76; parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.114 e Contento 0.9.500.100; parere

favorevole sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.38 e Ferranti 0.9.500.79; parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.101; parere favorevole sul subemendamento Sisto 0.9.500.115; parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.116 e Di Pietro 0.9.500.39; parere favorevole sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.40; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.7; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.78; parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.102; parere favorevole sul subemendamento Lussana 0.9.500.23; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.201; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.77; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.42 e Contento 0.9.500.122; parere favorevole sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.43 e 0.9.500.44; parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.117 e Ferranti 0.9.500.80; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.70; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.45, Sisto 0.9.500.124 e 0.9.500.125, nonché Di Pietro 0.9.500.46, contenendo quest'ultimo un intervento di carattere generale in materia di confisca che merita di essere autonomamente approfondito; esprime parere favorevole sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.91 e 0.9.500.88; parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.47; parere favorevole sui subemendamenti Mantini 0.9.500.95 e Ferranti 0.9.500.89; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.48 e Sisto 0.9.500.126 e sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.49; parere favorevole sul subemendamento Rao 0.9.500.93; parere contrario sul subemendamento Ferranti 0.9.500.87; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.13; esprime parere contrario sul subemendamento Sisto 0.9.500.127; parere favorevole sul subemendamento Contento 0.9.500.123; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.50 e Siliquini 0.9.500.8; parere favorevole sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.81 e Siliquini 0.9.500.203; parere contrario sul

subemendamento Contento 0.9.500.103; parere favorevole sul subemendamento Siliquini 0.9.500.204; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.208; parere favorevole sul subemendamento Lussana 0.9.500.22; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.51, 0.9.500.52, Mantini 0.9.500.96, Ferranti 0.9.500.90, Di Pietro 0.9.500.53, Pecorella 0.9.500.17 e 0.9.500.18, nonché Di Pietro 0.9.500.54; esprime parere favorevole sui subemendamenti Ria 0.9.500.107, Garavini 0.9.500.97, Di Pietro 0.9.500.55, Ferranti 0.9.500.83, 0.9.500.84 e Di Pietro 0.9.500.56; esprime parere contrario sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.85, 0.9.500.86, 0.9.500.82, Di Pietro 0.9.500.57 e 0.9.500.58; parere favorevole sui subemendamenti Lussana 0.9.500.21, Contento 0.9.500.124 e Tassone 0.9.500.94; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.15 ed esprime parere favorevole sui subemendamenti Ria 0.9.500.108 e Ferranti 0.9.500.92, identici al proprio; esprime parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.9; parere favorevole sul subemendamento Pecorella 0.9.500.16; parere contrario sui subemendamenti Contento 0.9.500.104 e Sisto 0.9.500.128; parere favorevole sui subemendamenti Siliquini 0.9.500.210; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.14; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.60, Sisto 0.9.500.129, 0.9.500.130 e 0.9.500.131; parere favorevole sul subemendamento Lussana 0.9.500.20; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.61 e Sisto 0.9.500.132, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.62 e Sisto 0.9.500.133, e sul subemendamento Ferranti 0.9.500.93; parere favorevole sul subemendamento Rossomando 0.9.500.94; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.63 e Sisto 0.9.500.134 nonché sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.64 e Sisto 0.9.500.135; esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Bocchino 0.9.500.2 e sull'emendamento 9.500 del Governo.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, si rimette alle Commissioni su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo nonché su quest'ultimo, trattandosi di proposte emendative relative a disposizioni di natura penale rientranti astrattamente nella competenza della II Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, considerata l'imminenza della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per giovedì 10 maggio prossimo.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Atto n. 466.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

SUBEMENDAMENTI**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.0.200 DEL RELATORE PER LA I COMMISSIONE**

Al comma 1, premettere i seguenti:

« 01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

01-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:

a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;

b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in

altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;

c) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera *b)*, devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima nella medesima condizione e comunque non inferiore a tre anni;

d) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera *b)* per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;

e) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate ».

01-*ter*. Fino all'adozione di un apposito provvedimento legislativo, che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

01-*quater*. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere *b)* e *d)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, comma 4, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

0. 8. 0. 200. 24. Vassallo.

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.

02. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

03. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, che individua compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

0. 8. 0. 200. 23. Vassallo.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. In attesa dell'acquisto di efficacia dei decreti legislativi da emanare nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

1) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili non possono essere destinati a funzioni non giudiziarie per un periodo, anche non continuativo, superiore a dieci anni, tenendo conto del periodo di destinazione alle predette funzioni svolto antecedentemente alla data di entrata in

vigore della presente legge. I magistrati che hanno già superato il limite di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere destinati alla funzione non giudiziaria in corso di svolgimento per un periodo non superiore a novanta giorni dalla predetta data.

2) fermo restando il limite massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il magistrato destinato a funzioni non giudiziarie non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;

5. Il limite di dieci anni, di cui al numero 1) del comma 4, è ridotto a cinque anni ove, scaduto il termine di delega previsto dal comma 2, non siano stati emanati i decreti legislativi di cui al comma 1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal medesimo numero 1).

6. Lo svolgimento di funzioni non giudiziarie da parte di magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili determina il collocamento fuori ruolo del magistrato, salvo i casi, individuati dai rispettivi organi di autogoverno, in cui il relativo incarico non determini un pregiudizio all'assolvimento degli obblighi di servizio. In ogni caso lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate determina il collocamento fuori ruolo del magistrato.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi elettivi ed allo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno.

0. 8. 0. 200. 40. Contento.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , o in un'altra analoga posizione.,

0. 8. 0. 200. 43. Giovanelli, Ferranti.

All'articolo aggiuntivo 8.011, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o in un'altra analoga posizione, fino a: ordinamenti di appartenenza con le seguenti: è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa. Salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo:

dopo la parola: ordinari aggiungere la seguente: militari;

sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci;

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi previsti dalla legge.

3. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

4. Restano esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti per mandato elettorale nonché gli incarichi per insegnamento di qualsiasi tipo.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

0. 8. 0. 200. 42. Giovanelli, Ferranti.

Al comma 1, sostituire le parole: e contabili con le seguenti: , contabili e militari;

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a) sostituire le parole: e contabile con le seguenti: contabile e militare;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

0. 8. 0. 200. 70. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che non superi il dieci per cento con le seguenti: compreso tra il cinque ed il dieci per cento.

0. 8. 0. 200. 71. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Al comma 1, lettera a), prima delle parole: il dieci per cento, inserire le seguenti: in ogni caso.

0. 8. 0. 200. 22. Vassallo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

0. 8. 0. 200. 4. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci, con la seguente: cinque.

*** 0. 8. 0. 200. 6.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

*** 0. 8. 0. 200. 44.** Giovanelli, Ferranti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle rispettive dotazioni organiche, inserire le seguenti: , ferma restando la facoltà, per i rispettivi organi di autogoverno o amministrazioni, di fissare un limite inferiore.

0. 8. 0. 200. 21. Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) determinare per i ruoli organici di cui alla lettera a) il numero massimo di incarichi che non comportano la posizione di fuori ruolo da svolgere presso amministrazioni, enti, organismi ed altre istituzioni pubbliche disciplinando i relativi criteri di incompatibilità e di conflitto di interesse da osservare sia nel corso dello svolgimento dell'incarico che successivamente alla sua conclusione.

0. 8. 0. 200. 3. Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati fuori ruolo, determinare il trattamento economico loro spettante regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni e prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento

di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei principi fissati al comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, come modificato dalla presente legge

Conseguentemente, sopprimere le lettere d) ed f).

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. L'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma 5-*bis*:

5-*bis*. Chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, ed è chiamato a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o è chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le autorità e le pubbliche amministrazioni di cui sopra diverse da quella di appartenenza ovvero, ove consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica:

a) è collocato in aspettativa senza assegni;

b) è collocato in posizione di fuori ruolo solo se una specifica disposizione di legge qualifica l'incarico come attinente agli interessi della amministrazione di appartenenza o stabilisce che, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di pubblici dipendenti; in entrambi i casi

gli oneri del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza sono posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;

c) può essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere in ogni caso autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;

d) se collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della lettera b) o autorizzato a svolgere incarichi accessori ai sensi della lettera c), fermo restando il parametro massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e con le esclusioni di cui al comma 6, primo periodo, del presente articolo, non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;

e) in nessun caso può ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;

f) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.

5. Al termine dell'articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inserito il seguente periodo: «Alla relativa spesa

provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente presso cui detto impiegato va a prestare servizio».

0. 8. 0. 200. 20. Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, da avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo in quanto i relativi incarichi sono attinenti agli interessi della amministrazione di appartenenza ovvero in quanto, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di magistrati, ovvero ad avvocati o procuratori dello Stato; prevedere che, qualora un magistrato, un avvocato o procuratore dello Stato sia chiamato a ricoprire altri incarichi consentiti che risultano incompatibili con il pieno espletamento degli obblighi di servizio, è collocato in aspettativa senza assegni;

0. 8. 0. 200. 19. Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare gli uffici che possono essere ricoperti dai magistrati in relazione alla specificità del profilo professionale;

0. 8. 0. 200. 45. Giovanelli, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: individuare gli uffici pubblici che possono essere utilmente ricoperti da magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato, in posizione di fuori ruolo.

0. 8. 0. 200. 72. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali è strettamente indispen-

sabile che siano ricoperti da magistrati, *con le parole:* che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, da avvocati e procuratori dello Stato,.

0. 8. 0. 200. 18. Vassallo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: strettamente indispensabile, *con le parole:* necessario e assolutamente indispensabile.

0. 8. 0. 200. 7. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che il periodo massimo che può essere trascorso fuori ruolo non sia superiore a sette anni salvi i casi di incarichi elettivi ed apicali di diretta collaborazione con organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, stabilendo una disciplina transitoria, non superiore a tre anni e graduata a seconda del periodo già trascorso fuori ruolo, per coloro che hanno già superato il periodo massimo in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

0. 8. 0. 200. 92. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso consecutivamente in fuori ruolo o in aspettativa per svolgere incarichi presso altre amministrazioni o enti, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a dodici mesi, per coloro i quali hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo; pre-

vedere che tale periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo, non inferiore al doppio di quello trascorso immediatamente prima per altro incarico e comunque non inferiore a tre anni, durante il quale si deve prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima di essere autorizzati a svolgere un nuovo incarico che comporti il collocamento in fuori ruolo o l'aspettativa; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico nell'arco della carriera, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a diciotto mesi, per coloro che hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

0. 8. 0. 200. 17. Vassallo.

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole da: indicare fino a: organico con le seguenti:

stabilire che, salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo non può essere superiore a cinque anni e che prima

di una ulteriore collocazione fuori ruolo i soggetti devono permanere in ruolo per un periodo non inferiore ad anni dieci.

0. 8. 0. 200. 46. Giovanelli, Ferranti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: non superiore ai cinque anni a: all'entrata in vigore del decreto legislativo con le seguenti: non superiore ai dieci anni, che può essere trascorso nel corso della carriera fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a tre anni, per coloro che hanno già superato il limite massimo in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo. Prevedere altresì, indicandoli analiticamente, i casi in cui tale termine massimo è derogato, in ragione di attività di collaborazione diretta prestata ad organi costituzionali.

0. 8. 0. 200. 73. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo la parola: superiore, la seguente: complessivamente.

0. 8. 0. 200. 8. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: sei, con la seguente: due.

0. 8. 0. 200. 9. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **0. 8. 0. 200. 1.** Lanzillotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **0. 8. 0. 200. 47.** Giovanelli, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che il trattamento economico, comunque denominato, spettante ai soggetti collocati fuori ruolo sia disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e dalle relative norme di attuazione.

0. 8. 0. 200. 93. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: determinare inserire le parole: , nel rispetto dei parametri massimi di riferimento fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,.

0. 8. 0. 200. 16. Vassallo.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: diverse amministrazioni, inserire le seguenti: , prevedendo che, in ogni caso, i relativi oneri siano posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico.

0. 8. 0. 200. 15. Vassallo.

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: , ed escludendo che il trattamento economico percepito per incarichi svolti in posizione di fuori ruolo, anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti, possa essere preso a presupposto per un adeguamento del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza.

0. 8. 0. 200. 14. Vassallo.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere che eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso in fuori ruolo, hanno efficacia

dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.

0. 8. 0. 200. 13. Vassallo.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

fermo restando il limite massimo fissato dal DPCM adottato in applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. ».

0. 8. 0. 200. 2. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: prevedere con la seguente: determinare; conseguentemente, dopo le parole: fuori ruolo, inserire le seguenti: prevedendo che i magistrati non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi ovvero a soggetti da queste vigilate per un periodo non inferiore al biennio precedente.

0. 8. 0. 200. 11. Vassallo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . In particolare: 1) prevedere che il magistrato, procuratore o avvocato dello Stato dichiarerà preventivamente l'assenza di ragioni di conflitto di interesse tra l'attività giudiziaria svolta e l'incarico da assumere, introducendo specifiche sanzioni penali e disciplinari per la falsità o l'omissione nella dichiarazione; 2) prevedere che non possa essere assunto l'incarico presso un ufficio o una amministrazione pubblica nei cui confronti, o nei confronti dei cui dirigenti, il magistrato, procuratore o avvocato dello Stato abbia svolto attività giurisdizionale o attività professionale nell'ambito di un procedimento giudiziario; 3) prevedere che le ragioni di conflitto di interesse siano relative anche al coniuge, al convivente ed ai parenti fino al secondo grado del magistrato, del procuratore o avvocato dello Stato.

0. 8. 0. 200. 74. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Al comma 1, sostituire lettera f), con la seguente:

f) prevedere che l'assunzione di incarichi extragiudiziari presso amministrazioni o uffici pubblici determini sempre il collocamento fuori del ruolo organico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e dei procuratori ed avvocati dello Stato, con l'esclusione degli incarichi di insegnamento.

0. 8. 0. 200. 75. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) disciplinare gli incarichi che i magistrati possono svolgere rimanendo in servizio presso l'amministrazione di appartenenza, prevedendo che possono essere autorizzati, di anno in anno, solo se non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio ed escludendo in ogni caso che possano essere autorizzati se implicano lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;

0. 8. 0. 200. 12. Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) prevedere che il servizio in posizione di fuori ruolo è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali, comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Prevedere che se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa.

0. 8. 0. 200. 48. Giovanelli, Ferranti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) stabilire per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato il divieto di svolgere arbitrati relativamente a vertenze e contenziosi che coinvolgono pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati concessionari di appalti, opere e servizi pubblici.

0. 8. 0. 200. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 0. 8. 0. 200. 41.** Contento.

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 0. 8. 0. 200. 85.** Giovanelli, Ferranti.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 8. 0. 200. 10. Vassallo.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

0. 8. 0. 200. 86. Giovanelli, Ferranti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO

All'articolo 9, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: lettera: 0 a): All'articolo 32-ter, al comma 2, la parola: tre è sostituita dalla seguente: cinque.

0. 9. 500. 71. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **0. 9. 500. 27.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **0. 9. 500. 109.** Sisto.

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: « 319-bis » sono inserite le seguenti: « 319-ter, 319-quater, »;

2) dopo la parola: « 322-bis » è aggiunta la seguente: « 346-bis ».

0. 9. 500. 72. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallo, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0. 9. 500. 28.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0. 9. 500. 110.** Sisto.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: all'articolo 32-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni » sono soppresse;

b) dopo le parole: « 319-ter » sono aggiunte le seguenti: « , 319-quater, 1^o comma, »;

c) è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Tale pena si applica, altresì, nel caso di sentenza di condanna intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

Conseguentemente all'articolo 445 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: « fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione dell'estinzione del rapporto di impiego e di lavoro nonché della confisca nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 32-quinquies e 240 del codice penale. »;

All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis. 1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, intervenuta, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate nelle quali si svolgano attività corrispondenti o comunque inerenti al procedimento penale per cui siano stati condannati.

2. L'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, all'attribuzione di nuove funzioni, non corrispondenti per settore ed eventualmente per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza ».

0. 9. 500. 3. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le parole: e le parole: tre

anni sono sostituite con le seguenti: due anni.

0. 9. 500. 73. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera: b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 32-*quinquies* sopprimere le parole: per un tempo non inferiore a tre anni.

0. 9. 500. 118. Contento.

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 9. 500. 111. Sisto.

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **0. 9. 500. 29.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1 sopprimere la lettera d).

* **0. 9. 500. 105.** Ria.

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — (*Corruzione e concussione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento,

all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici ».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — (*Pene per il corruttore*). — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Confisca del prezzo o profitto della corruzione*). — Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni ».

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — (*Termini di prescrizione*). — Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il ter-

mine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva ».

5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.

6. Le somme confiscate ai sensi del comma 5 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

7. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — (*Causa di non punibilità per la corruzione*). — Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ».

8. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

0. 9. 500. 30. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) gli articoli 317, 317-bis, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 317. — (*Corruzione e concussione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

« ART. 317-bis. — (*Pene per il corruttore*). — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

« ART. 318. — (*Confisca del prezzo o profitto della corruzione*). — Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

« ART. 319. — (*Termini di prescrizione*). — Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva ».

0. 9. 500. 33. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317 — (*Corruzione e concussione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ».

Conseguentemente sopprimere la lettera i).

0. 9. 500. 10. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« ART. 317 — (*Concussione*) — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno

a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nel caso di concussione per induzione chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

0. 9. 500. 32. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317 (*Concussione*) « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni ».

0. 9. 500. 31. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) L'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317 — (*Costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità patrimoniale è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.

Nei casi previsti dal comma 1, chi da o premette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ».

0. 9. 500. 112. Sisto.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — (Concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni se non informa dei fatti l'Autorità giudiziaria o altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne ».

0. 9. 500. 106. Ria.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — (Concussione). — Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe intenzionalmente, taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Se alla promessa non segue nessuna dazione di denaro o altra utilità, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista ridotta di un terzo.

0. 9. 500. 5. Siliquini.

All'articolo 9, comma 1, lettera d) capoverso articolo 317 (Concussione), dopo le parole: il pubblico ufficiale inserire le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio.

0. 9. 500. 74. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, lettera d), capoverso, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.

0. 9. 500. 98. Contento.

All'articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

2. La stessa pena si applica quando i fatti di cui al primo comma sono commessi dall'incaricato di pubblico servizio, nei limiti dei poteri che gli sono attribuiti.

0. 9. 500. 90. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 317-bis. — (Pene accessorie). — 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Alla condanna per i reati di cui agli articoli 319 e 319-ter consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici salvo che, per circostanze attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. In tal caso, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

0. 9. 500. 91. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 317-bis. — (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

0. 9. 500. 11. Il Relatore per la II Commissione.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 317-bis. — (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 353, 353-bis e 356 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

Conseguentemente dopo la lettera r) inserire le seguenti:

r-bis) dopo l'articolo 417 è inserito il seguente:

« ART. 417-bis. — (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 416-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

r-ter) dopo l'articolo 648-ter è inserito il seguente:

« ART. 648-ter1. — (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 628, 629 e 644 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

Conseguentemente dopo l'articolo 9-septies inserire il seguente:

« ART. 9-octies — (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152). — All'articolo 260, il comma 3 è sostituito dal seguente: Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

0. 9. 500. 4. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

All'articolo 9, lettera e), sostituire le parole: 314, 317, 319 e 319-ter con le

seguenti: 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater comma 1, e 322.

0. 9. 500. 740. Ferranti, Orlando, Rossumando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **0. 9. 500. 31.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, sopprimere la lettera f).

* **0. 9. 500. 119.** Contento.

All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

« ART. 318. (Pene per il corruttore). — Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un Incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

Conseguentemente abolire la lettera i).

0. 9. 500. 12. Il Relatore per la II Commissione.

All'articolo 9, comma 1 lettera f), sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 318. (Corruzione per svolgere funzioni od esercitare poteri). Il pubblico ufficiale che per svolgere le sue funzioni o esercitare i suoi poteri, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra indebita utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ».

0. 9. 500. 113. Sisto.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle parole: « da uno a quattro anni »;

2) al comma 2, le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle parole: « da 3 mesi a 3 anni ».

0. 9. 500. 92. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni »;

2) al comma 2, le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tre anni ».

0. 9. 500. 120. Contento.

All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 318, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Se il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati si applicano le pene previste dai commi precedenti ».

Conseguentemente:

alla rubrica dell'articolo 318 del codice penale, aggiungere le parole seguenti: « o per l'esercizio della funzione ».

0. 9. 500. 121. Contento.

Alla lettera f) capoverso dopo la parole: dei suoi poteri inserire la seguente: intenzionalmente.

0. 9. 500. 6. Siliquini.

All'articolo 9, lettera f) al capoverso « ART. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione) », dopo la parola: riceve inserire la seguente: « indebitamente ».

0. 9. 500. 75. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, alla lettera f), capoverso, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: una retribuzione che non gli è dovuta.

0. 9. 500. 200. Siliquini.

All'articolo 9, al capoverso ART. 9, comma 1, lettera f), sostituire la parola: uno, con la parola: due.

0. 9. 500. 24. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

All'articolo 9 lettera f) capoverso, sostituire la parola: uno con la seguente: sei mesi.

0. 9. 500. 99. Contento.

All'articolo 9, lettera g), sostituire le parole: da tre a sette con le seguenti: da quattro a otto.

0. 9. 500. 76. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi.

All'articolo 9, comma 1, lettera g), sostituire le parole: da tre a sette con le seguenti: da due a sei.

0. 9. 500. 114. Sisto.

All'articolo 9, lettera g) sostituire la parola: tre con la seguente due.

0. 9. 500. 100. Contento.

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

g-bis). L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni ».

0. 9. 500. 38. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, lettera h), al numero 1) premettere il seguente: 01) nel primo comma, dopo le parole: favorire o danneggiare sono inserite le seguenti: ovvero per aver favorito o danneggiato,.

0. 9. 500. 79. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, lettera h), al numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre e conseguentemente sopprimere il numero 2).

0. 9. 500. 101. Contento.

All'articolo 9, comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) nel primo comma le parole da « tre a otto » sono sostituite dalle seguenti « da tre a dieci ».

0. 9. 500. 115. Sisto.

All'articolo 9, comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

0. 9. 500. 116. Sisto.

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera i).

0. 9. 500. 39. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) dopo l'articolo 648-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 648-*quinquies* – (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493. La pena è aumentata quando, il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

0. 9. 500. 40. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, alla lettera i), capoverso, dopo le parole: dei suoi poteri inserire la seguente: intenzionalmente.

0. 9. 500. 7. Siliquini.

All'articolo 9, lettera i), capoverso articolo 319-quater, al comma 1, sostituire la parola tre con la seguente: quattro nonché la parola: otto con la seguente: dieci.

Conseguentemente al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: da sei mesi a tre anni.

0. 9. 500. 78. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, lettera i), capoverso primo comma sostituire la parola: tre con la seguente: due.

0. 9. 500. 102. Contento.

All'articolo 9, al capoverso articolo 9, comma 1, lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: fino a tre anni, con le seguenti: da uno a tre anni.

0. 9. 500. 23. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

All'articolo 9, alla lettera i), capoverso, aggiungere i seguenti commi:

Se alla promessa non segue la dazione il pubblico ufficiale è punito da due anni e sei mesi a 7 anni di reclusione.

Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista dal primo comma, ridotta di un terzo.

0. 9. 500. 201. Siliquini.

All'articolo 9 dopo la lettera l) inserire la seguente lettera: l-bis) all'articolo 321 le parole: nel primo comma dell'articolo 318 sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 318.

0. 9. 500. 77. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9 sopprimere la lettera m).

0. 9. 500. 42. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:

m) all'articolo 322, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La pena di cui al primo comma si applica a chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel terzo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Conseguentemente all'articolo 322 del codice penale, al comma 3, sostituire le parole: La pena di cui al primo comma si applica con le seguenti: le pene di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano.

0. 9. 500. 122. Contento.

All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:

m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«ART. 322. (Istigazione alla concussione-corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.

Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena

stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».

0. 9. 500. 43. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

0. 9. 500. 44. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, comma 1, alla lettera m) al numero 1) sostituire le parole: in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri con le seguenti: per lo svolgimento delle sue funzioni o l'esercizio dei suoi poteri.

Conseguentemente al numero 2, sostituire le parole: in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri con le seguenti: per lo svolgimento delle sue funzioni o l'esercizio dei suoi poteri.

0. 9. 500. 117. Sisto.

All'articolo 9, lettera m), numero 1), inserire in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: nel primo comma.

0. 9. 500. 80. Ferranti, Orlando, Rossmando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, lettera m) al numero 1) infine aggiungere le parole: e le parole: «alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo sono sostituite dalle seguenti: alla pena stabilita nell'articolo 318.

0. 9. 500. 70. Ferranti, Orlando, Rossmando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, sopprimere la lettera n).

0. 9. 500. 45. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, alla lettera n), al numero 1) sostituire le parole: induzione indebita a dare a promettere utilità con le seguenti: costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità.

Conseguentemente sopprimere il numero 2).

0. 9. 500. 124. Sisto.

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera o).

0. 9. 500. 125. Sisto.

All'articolo 9, sostituire la lettera o), con la seguente:

o) l'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 322-ter. — (Confisca). — 1. Nel caso di condanna, o di applicazione su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo non ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2 del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.

0. 9. 500. 46. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, alla lettera o), aggiungere infine le seguenti parole: e dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti. » e, al quarto comma dopo le parole: secondo sono aggiunte le seguenti: e terzo.

0. 9. 500. 91. Ferranti, Orlando, Rossmanno, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera: o-bis. Dopo l'articolo 322-ter inserire il seguente articolo: ART. 322-quater. – (Riparazione pecuniaria). – 1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

0. 9. 500. 88. Ferranti, Orlando, Rossmanno, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) all'articolo 323 del codice penale, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti parole: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da sei mesi a cinque anni».

0. 9. 500. 47. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) all'articolo 323 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nel caso in cui l'organo politico si sostituisca nelle funzioni per legge attribuite ad organi amministrativi per le finalità previste dal comma precedente».

0. 9. 500. 95. Mantini, Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

All'articolo 9, alla lettera p), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

0. 9. 500. 89. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, sopprimere la lettera q).

* **0. 9. 500. 48.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, sopprimere la lettera q).

* **0. 9. 500. 126.** Sisto.

All'articolo 9, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

q-bis. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità deve esser valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito». Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno mediante il risarcimento di esso mediante le restituzioni.

0. 9. 500. 49. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente lettera:

q-bis) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente articolo: «323-ter. – (Valutazione delle circostanze). – Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 318-bis, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».

0. 9. 500. 93. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente lettera:

q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, 346-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata

a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

0. 9. 500. 87. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (Confisca del prezzo del profitto della corruzione o concussione). — Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere d'ufficio.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono poste a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

0. 9. 500. 13. Il Relatore per la II Commissione.

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera r).

0. 9. 500. 127. Sisto.

All'articolo 9, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) all'articolo 346, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. A chi dà o promette denaro o altra utilità si applica la pena stabilita nel

primo o nel secondo comma ridotta di un terzo, ma la riduzione non opera se il soggetto che indebitamente fa dare o promette, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita ».

0. 9. 500. 123. Contento.

All'articolo 9, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

ART. 346. — (Traffico d'influenza). — 1. Chiunque, adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi pubblico vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque dà o promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.

0. 9. 500. 50. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, alla lettera r) capoverso dopo le parole: 319-ter e 319-quater sostituire le parole da: avvalendosi a: indebitamente con le seguenti: , affermando di essere in grado di esercitare una influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, intenzionalmente,.

0. 9. 500. 8. Siliquini.

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso articolo 346-bis, sostituire le parole: avvalendosi, con la seguente: sfruttando.

Conseguentemente prima della parola: mediazione inserire la seguente parola: illecita;

sostituire le parole: da uno a tre con le seguenti: da due a sei;

sostituire il quarto e il quinto comma dell'articolo 346-bis con il seguente: Si applica la pena da tre a sette anni quando il soggetto che indebitamente riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero quando i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

0. 9. 500. 81. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, primo comma dopo le parole: altra utilità inserire la seguente: indebita.

Conseguentemente al secondo comma dopo la parola: utilità aggiungere la seguente: indebita.

0. 9. 500. 283. Siliquini.

All'articolo 9, alla lettera r), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.

0. 9. 500. 103. Contento.

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, secondo comma, dopo le parole: a chi inserire le seguenti: intenzionalmente.

0. 9. 500. 204. Siliquini.

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, sostituire il terzo comma con i seguenti:

Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

0. 9. 500. 208. Siliquini.

Al capoverso «ART. 9», comma 1, lettera r), quarto comma, dopo la parola: aumentare, inserire la parola: della metà.

0. 9. 500. 22. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«ART. 346-bis. — (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). — La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

0. 9. 500. 51. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, dopo la lettera r-bis) aggiungere la seguente:

r-ter). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

« ART. 346-ter. – (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.

0. 9. 500. 52. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis). All'articolo 646 è aggiunto in fine il seguente comma: « Si procede di ufficio, e la pena è aumentata del doppio, con interdizione dai pubblici uffici per dieci anni, nel caso di appropriazione indebita, ai fini di cui al primo comma, di denaro del finanziamento pubblico ai partiti politici ».

0. 9. 500. 96. Mantini, Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente lettera:

r-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: « dei casi di concorso nel reato e » sono soppresse.

0. 9. 500. 90. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

All'articolo 9, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

s) all'articolo 648-bis (Riciclaggio):

1) al primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali ».

0. 9. 500. 53. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) all'articolo 648-bis, primo comma, dopo le parole: « concorso nel reato » sono inserite le seguenti: « e dei casi previsti dall'articolo 648-ter ».

0. 9. 500. 17. Pecorella.

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) all'articolo 648-ter, primo comma, sono soppresse le parole: « , fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis ».

0. 9. 500. 18. Pecorella.

All'articolo 9, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

t) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: « dei casi di concorso nel reato e » sono soppresse;

0. 9. 500. 54. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

s) all'articolo 363 dopo le parole: « personalità dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « o contro la Pubblica Amministrazione ».

0. 9. 500. 107. Ria.

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) al Libro II, Titolo V, l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati ».

0. 9. 500. 97. Garavini.

All'articolo 9, dopo la lettera t) inserire la seguente:

u) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis o si adopera per farla ottenere in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati ».

0. 9. 500. 55. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente lettera:

r-bis) All'articolo 157 del codice penale, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: 589, secondo terzo e quarto comma, inserire le seguenti: *per i delitti previsti dal titolo secondo del libro secondo del codice penale*;

0. 9. 500. 83. Ferranti, Orlando, Rosomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) All'articolo 157 del codice penale, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « 589, secondo terzo e quarto comma », inserire le seguenti: « per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis ».

0. 9. 500. 84. Ferranti, Orlando, Rosomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:

s) All'articolo 159 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente:

« 1-bis. Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale.

La sospensione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio ».

0. 9. 500. 56. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) All'articolo 161 del codice penale, secondo comma, dopo le parole articolo 99, secondo comma, inserire le seguenti parole: « nonché per reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis ».

0. 9. 500. 85. Ferranti, Orlando, Rossmando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) All'articolo 166 del codice penale, primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: « salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis ».

0. 9. 500. 86. Ferranti, Orlando, Rossmando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

Sostituire l'articolo 9 bis con il seguente:

« ART. 2635 – (Corruzione tra privati)
– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

Conseguentemente

All'articolo 9-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente »:

« *p-bis)* per il delitto di corruzione tra privati, previsto dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ».

0. 9. 500. 82. Ferranti, Orlando, Rossmando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

All'articolo 9-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

all'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2635. (Corruzione nel settore privato). – 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi da compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente nell'ambito di attività professionale, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate

distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori, ».

0. 9. 500. 57. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:

« Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione in affari privati). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni ».

0. 9. 500. 58. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9, al capoverso « ART. 9-bis », comma 1, dopo la parola: sindaci, aggiungere le seguenti: , i revisori legali dei conti.

0. 9. 500. 21. Lussana, Molteni Nicola, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

All'articolo 9, al comma 1, capoverso articolo 2635 del Codice Civile, sostituire le parole: in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà

con le seguenti: abusando dei poteri o in violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

0. 9. 500. 124. Contento.

All'articolo 9-bis, al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

Conseguentemente:

al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: da uno a tre anni sono sostituite con le parole: da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro;

al comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi sono sostituite con le parole: Si applicano le pene previste dal comma 1;

dopo il comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 cagionano, un danno alla società, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

0. 9. 500. 94. Tassone, Rao, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

All'articolo 9, al comma 1 sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.

*** 0. 9. 500. 15.** *II Relatore per la II Commissione.*

Al comma 1 sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

*** 0. 9. 500. 108.** Ria.

All'articolo 9-bis, comma 1, capoverso articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati), al primo comma, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

0. 9. 500. 92. Ferranti, Orlando, Rossmanno, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9-bis, comma 1, capoverso dopo la parola: cagionando inserire la seguente: intenzionalmente.

0. 9. 500. 9. Siliquini.

Al comma 1, capoverso « ART. 9-bis », comma 1, dopo le parole: cagionando documento alla società inserire le seguenti: ovvero all'economia pubblica, all'industria o al commercio.

0. 9. 500. 16. Pecorella.

All'articolo 9-bis, capoverso, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.

0. 9. 500. 104. Contento.

All'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere il comma 2.

0. 9. 500. 128. Sisto.

All'articolo 9-bis, capoverso, dopo il quarto comma aggiungere il seguente: Si procede a querela della persona offesa.

0. 9. 500. 210. Siliquini.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del Codice di procedura penale, aggiungere la seguente lettera:

f-ter) reati di cui all'articolo 2635, commi 1-3 c.c.

0. 9. 500. 14. Il Relatore per la II Commissione.

All'articolo 9-ter sopprimere la lettera a).

0. 9. 500. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: , indizione indebita a dare o promettere utilità con le seguenti: costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità.

0. 9. 500. 129. Sisto.

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2).

0. 9. 500. 130. Sisto.

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole: terzo comma con le seguenti: secondo comma.

0. 9. 500. 131. Sisto.

Al capoverso « articolo 9-ter », comma 1, lettera b), sostituire le parole: da duecento a quattrocento, con le seguenti: da trecento a seicento.

0. 9. 500. 20. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

L'articolo 9-quater è soppresso.

* **0. 9. 500. 61.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sopprimere l'articolo 9-quater.

* **0. 9. 500. 132.** Sisto.

L'articolo 9-quinquies è soppresso.

** **0. 9. 500. 62.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sopprimere l'articolo 9-quinquies.

** **0. 9. 500. 133.** Sisto.

All'articolo 9-quinquies, comma 1, lettera a) aggiungere infine dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.

Conseguentemente, alla lettera b) aggiungere infine: e dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.

0. 9. 500. 93. Ferranti, Orlando, Rosso-mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

All'articolo 9-quinquies, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al decreto legislativo 6 settembre del 2011, all'articolo 48, comma 3, lettera c) dopo le parole: « o sociali » inserire le seguenti « , con particolare riferimento ai beni confiscati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 322-ter c.p. e dall'articolo 12-sexies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e successive modificazioni,.

0. 9. 500. 94. Rossomando, Ferranti.

L'articolo 9-sexies è soppresso.

* **0. 9. 500. 63.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sopprimere l'articolo 9-sexies.

* **0. 9. 500. 134.** Sisto.

Sopprimere l'articolo 9-septies.

* **0. 9. 500. 64.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sopprimere l'articolo 9-septies.

* **0. 9. 500. 135.** Sisto.

All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Divieto di ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali a seguito di condanna definitiva).

1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva, ancorché intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, alla revoca degli eventuali incarichi dirigenziali nonché all'attribuzione di nuove funzioni, in ogni caso non dirigenziali e non corrispondenti, per settore, a quelle connesse o comunque inerenti il procedimento penale per cui siano stati condannati.

0. 9. 500. 2. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procu-

ratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

8. 011. Giachetti.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente della VII Commissione Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 aprile 2012.

Il sottosegretario Massimo VARI ricorda che, nella precedente seduta, il deputato De Biasi relatore per la VII Commissione, nel rilevare che l'adozione dello schema di decreto in esame è derivata dalla necessità di dare attuazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del caso pilota EU Pilot 1890/11/INSO, ha chiesto elementi di informazione in merito alle citate osservazioni. Al riguardo, nel mettere a disposizione dei deputati la documentazione concernente il citato caso pilota, sottolinea come tutti i profili problematici evidenziati dalla Commissione europea siano stati chiariti ad eccezione di quelli concernenti la tutela dei minori nei servizi lineari e i *trailer* pubblicitari di brevi opere cinematografiche europee, in merito ai quali si è resa necessaria l'adozione dello schema di decreto legislativo in oggetto. In particolare, fa presente che lo scorso mese di marzo, proprio per elaborare il provvedimento in esame, sono stati svolti alcuni incontri preliminari con rappresentanti della Commissione europea. Infine, nel ricordare che i relatori nella scorsa seduta hanno rilevato problemi di coordinamento normativo tra il testo dello

schema di decreto legislativo in esame e la normativa vigente, si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo, al fine di verificare le condizioni per apportare modifiche formali al testo stesso.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore per la VII Commissione*, ringrazia innanzitutto il sottosegretario Vari per le precisazioni e le informazioni fornite ai membri delle Commissioni. Ritiene che sia opportuno procedere nell'esame del provvedimento dopo aver auditato, ove il collega relatore Simeoni concordi, il presidente del Comitato Media e Minori. Si riserva, inoltre, di chiarire con precisione, nella proposta di parere che sarà formulata dai relatori, la definizione del quadro regolatorio relativo al controllo parentale, che richiede una formulazione esatta, stante la complessità della materia.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, nel concordare con le valutazioni espresse dal deputato De Biasi, relatore per la VII Commissione, anche in merito allo svolgimento dell'audizione indicata, si riserva di esaminare la documentazione prodotta dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, al fine di acquisire informazioni utili per la formulazione della proposta di parere.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, alla luce della scadenza odierna del termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite, chiede al rappresentante del Governo se, come di prassi, l'Esecutivo attenderà l'espressione del parere delle Commissioni sul provvedimento in esame, prima della sua adozione definitiva.

Il sottosegretario Massimo VARI, pur ritenendo che non si tratti di decisioni che sono nella sua disponibilità adottare, rinviando alla prassi richiamata dalla presidente, ritiene che il Governo potrà attendere qualche giorno ulteriore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede al rappresentante del Governo di indicare più precisamente il termine.

Il sottosegretario Massimo VARI ritiene che si potrà attendere, se non la settimana in corso, quella successiva.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00815 Marchioni: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.	
7-00839 Abrignani: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.	
7-00842 Dal Lago: Adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture alberghiere (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00175</i>)	45
ALLEGATO (<i>Testo unificato approvato dalle Commissioni</i>)	50

RISOLUZIONI

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 13.

7-00815 Marchioni: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.

7-00839 Abrignani: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.

7-00842 Dal Lago: Adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture alberghiere.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00175).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00842 Dal Lago, di cui la Presidenza ha disposto la discussione congiunta, vertendo sulla stessa materia delle risoluzioni n. 7-00815 Marchioni e n. 7-00839 Abrignani. Avverte inoltre che i presentatori delle risoluzioni in titolo hanno convenuto sulla presentazione di un testo unificato. Invita pertanto l'onorevole Marchioni ad illustrarne il contenuto.

Elisa MARCHIONI (PD), espressa soddisfazione per l'elaborazione del testo unificato sul quale hanno convenuto la maggioranza dei gruppi presenti in Commissione, sottolinea che la richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio è motivata unicamente dall'imminenza della stagione estiva che rappresenta il periodo dell'anno più favorevole per l'attività di numerose imprese turistiche. Evidenzia altresì che il tema della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini è di primaria im-

portanza e che la proroga richiesta impegna comunque tutte le strutture alberghiere interessate a mettersi in regola con la normativa antincendio entro il 31 dicembre 2013.

Rileva infine che il secondo impegno del dispositivo invita il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad introdurre agevolazioni o incentivi alle operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) si associa alle considerazioni dell'onorevole Marchioni, ribadendo che la proroga richiesta deve essere finalizzata ad un rigoroso rispetto di adeguamento alla normativa entro il termine previsto dal decreto-legge n. 216 del 2011, evitando di penalizzare ulteriormente gli operatori del settore già colpiti da una grave crisi economica.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA sottolinea che le esigenze prospettate dai deputati intervenuti nella precedente seduta presentano, da un lato, una ricaduta sulle attività economiche, e dall'altro, un problema sicurezza, meritevole di non minore attenzione. Queste esigenze devono trovare un punto di sintesi in una soluzione ispirata ad equilibrio e responsabilità che rientri nei comuni auspici del Governo e del Parlamento.

Prima di manifestare la posizione del Governo, attentamente valutata anche dal ministro Cancellieri, sul testo unificato in esame, intende fornire puntuali chiarimenti sul vigente quadro normativo. Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 « Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno », all'articolo 15, comma 7, ha previsto, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994) che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di ottenere una proroga di due anni del termine per l'adeguamento antincendio, mediante l'ammissione ad un piano

straordinario biennale « approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore » del decreto-legge stesso. Il suddetto decreto legge, all'articolo 15, comma 8, ha stabilito, inoltre, specifiche sanzioni in caso di omessa presentazione dell'istanza e di mancata ammissione al piano straordinario, nonché nel caso in cui non sia stato completato l'adeguamento antincendio alla data del 31 dicembre 2013. In attuazione di dette previsioni normative, è stato predisposto il decreto attuativo relativo al piano di adeguamento, sottoscritto dal ministro dell'interno il 16 marzo scorso e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 30 marzo 2012. Il decreto ministeriale è stato preventivamente sottoposto all'esame del Comitato centrale tecnico-scientifico (nel cui ambito figurano anche i rappresentanti delle Associazioni di categoria degli albergatori) che, nella seduta del 28 febbraio 2012, ne ha approvato il testo con parziali modifiche. La norma introdotta dal decreto-legge n. 216 del 2011 è volta a conseguire l'obiettivo della messa in sicurezza ai fini antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere, che si trovano in regime di proroga a partire dal 1994. Tale lunga successione di proroghe è stata recentemente stigmatizzata nella procedura d'infrazione 2010/4227 del 29 settembre 2011 aperta nei confronti della Repubblica italiana, da parte della Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Con riferimento ai rilievi di merito relativi all'asserita impossibilità da parte degli operatori del settore di adeguarsi ai nuovi requisiti, sottolinea come il decreto si limiti ad indicare i livelli minimi di sicurezza irrinunciabili che, ove non ancora posseduti, possono comunque essere acquisiti dalle strutture ricettive interessate con opportuni interventi di adeguamento. I predetti requisiti minimi di sicurezza, infatti, non introducono prescrizioni innovative, bensì richiamano basilari esigenze di sicurezza già previste, per le

attività esistenti, sia dal decreto ministeriale 9 aprile 1994, sia da altre normative, tra le quali si cita il decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nelle more del completo adeguamento e nell'intento di assicurare una maggior tutela della pubblica incolumità, è stata introdotta anche una temporanea misura gestionale che prevede un servizio interno integrativo di sicurezza antincendio, affidato ad un numero minimo di addetti, che possono essere individuati tra il personale dipendente della struttura ed il cui numero varia in funzione della capacità ricettiva.

Osserva che nelle risoluzioni viene anche evidenziata l'iniziativa dell'Unione europea che avrebbe richiesto all'HOTREC (Confederazione delle Associazioni nazionali di alberghi, ristoranti, café e aziende simili nell'ambito dell'Unione Europea e dell'EEA), linee guida più flessibili che consentano di raggiungere gli obiettivi di sicurezza con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo. Al riguardo, precisa che il quadro normativo nazionale in materia di sicurezza antincendio già contempla sufficienti elementi di flessibilità prevedendo, accanto alle regole tecniche, l'istituto della deroga – richiamato anche nel decreto ministeriale 16 marzo 2012 – che consente, a fronte di oggettive difficoltà al rispetto integrale della regola tecnica, di individuare misure alternative equivalenti, da valutare caso per caso, per assicurare un analogo livello di sicurezza.

In ogni caso, nella consapevolezza delle difficoltà di rispettare la tempistica prevista rappresentate dalle strutture ricettive per l'imminenza della stagione estiva, il Governo assicura che valuterà con attenzione e disponibilità le indicazioni che verranno dalle Commissioni in ordine ad ulteriori interventi volti a favorire l'attuazione delle disposizioni in materia antincendio, comunque garantendo gli aspetti della sicurezza.

Con riferimento, infine, alla possibilità, prospettata dagli onorevoli firmatari del testo unificato delle risoluzioni, di assu-

mere iniziative normative per introdurre agevolazioni volte ad accelerare il processo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, secondo scadenze realisticamente collegate alle tempistiche tecniche e burocratiche necessarie ai richiesti adempimenti, evidenzia, sotto l'aspetto tecnico, che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha previsto ben due anni (scadenza 31 dicembre 2013) per portare a termine l'adeguamento antincendio. Ciò nella considerazione che, se da un lato è necessario perseguire il primario interesse della sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, dall'altro, si è comunque riservata la necessaria attenzione a un settore economico importante per il nostro Paese, quale quello turistico-alberghiero.

Svolge un'ulteriore considerazione rispetto a quanto emerso nel corso della seduta del 18 aprile scorso in merito alle difficoltà di intervenire nelle strutture situate nei centri storici, spesso inserite in edifici di interesse storico-artistico. Al riguardo, sottolinea che l'ordinamento vigente in materia di sicurezza antincendio già contempla elementi di flessibilità attraverso l'istituto della deroga che consente, laddove vi siano oggettive difficoltà a realizzare gli interventi di adeguamento, l'adozione di misure alternative in grado di garantire un equivalente livello di sicurezza. In ogni caso, anche su questo punto assicura che su specifici problemi che dovessero emergere in sede applicativa, saranno date, eventualmente anche d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, apposite indicazioni alle strutture territoriali.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita il sottosegretario Ferrara a manifestare chiaramente se accolga o meno il dispositivo del testo unificato delle risoluzioni in esame.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA esprime parere favorevole sul dispositivo del testo unificato della risoluzione, aggiungendo che il Governo terrà inoltre in particolare considerazione le esigenze delle strutture ubicate nei centri storici.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia la presentazione di una risoluzione ver-tente sulla medesima materia da parte del gruppo dell'Italia dei Valori che dovrebbe quanto prima essere assegnata alle Commissioni riunite.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) chiede chiarimenti sulle precisazioni testé formulate dal rappresentante del Governo relativamente alle strutture ubicate nei centri storici. Sottolinea, altresì, l'importanza di mantenere come termine finale per il definitivo adeguamento di tutte le strutture turistico-ricettive la prevista data del 31 dicembre 2013, auspicando al contempo la possibilità per le imprese di procedere ai necessari interventi di adeguamento alle nuove prescrizioni relative alla prevenzione incendi al termine della stagione balneare. Esprime quindi soddisfazione per il parere favorevole espresso dal Governo sul testo unificato delle risoluzioni in esame. Ritiene, infine, necessario sottoporre all'attenzione del Governo l'ulteriore questione dell'estrema complessità e durata dei procedimenti amministrativi volti all'acquisizione dei permessi per i quali occorre prevedere tempi congrui al fine di consentire alle imprese il rispetto dei termini stabiliti per l'adeguamento delle strutture ricettive alla normativa antincendio.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel condividere le problematiche evidenziate nelle premesse del testo unificato delle risoluzioni in esame, rileva che le risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture rappresentano un aspetto di ulteriore difficoltà in un momento di grave crisi economica. In questa sede, ritiene altresì utile segnalare alle Commissioni l'opportunità di intervenire sulla questione delle competenze attribuite al Corpo dei vigili del fuoco. Osserva in proposito che, diversamente da quanto accade in settori analoghi in cui le funzioni di controllo e vigilanza sono svolte da tecnici, solo nel settore della prevenzione incendi la competenza resta attribuita ai Vigili del fuoco. Reputa necessario che si modifichi tale

attribuzione di competenze, anche in considerazione della circostanza che, data la ristrettezza dei tempi previsti, i Vigili del fuoco non saranno in grado di fare fronte a tutte le verifiche ed ai controlli richiesti dalle imprese chiamate ad effettuare gli interventi di adeguamento delle strutture.

Enzo RAISI (FLP), espressa soddisfazione per la presentazione di un testo unificato delle risoluzioni presentate, preannuncia voto favorevole. Dichiara quindi di aver sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni.

Ermete REALACCI (PD) dichiara di condividere i contenuti proposti nel testo unificato delle risoluzioni in discussione che auspica sia celermente approvato. Con riferimento alla questione posta dal collega Piffari relativa alle competenze in materia attribuite ai Vigili del fuoco, esprime perplessità sul fatto che una modifica delle competenze dei Vigili del fuoco nelle procedure di adeguamento alla normativa antincendio possa essere discussa in questa sede. Dichiara quindi di aver sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolineando l'opportunità di approvare rapidamente la risoluzione in discussione, invita i colleghi che hanno segnalato l'esistenza della problematica a presentare proposte di legge in materia di semplificazione delle procedure per l'adeguamento alla normativa antincendio che potrebbero risultare utili anche per altre tipologie di attività.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede che la proroga del termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario antincendio sia fissata almeno al 31 ottobre 2012.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), concorda sulla data proposta dalla collega Formisano, aggiungendo che oltre il 31 ottobre 2012 non sarà più possibile effettuare interventi di adeguamento delle

strutture turistico-ricettive. Auspica inoltre che, durante la prossima stagione estiva, la presenza degli addetti alla prevenzione incendi sia commisurata all'effettiva presenza di ospiti all'interno della struttura turistica.

Le Commissioni approvano quindi il testo unificato delle risoluzioni in titolo che assume il numero 8-00175 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

7-00815 Marchioni: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.

7-00839 Abrignani: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.

7-00842 Dal Lago: Adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture alberghiere.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

premessi che:

il Ministro dell'Interno, con decreto 16 marzo 2012, ha approvato, ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;

il piano straordinario biennale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012;

l'ammissione al piano, che consente la prosecuzione dell'esercizio, è consentita esclusivamente alle strutture ricettive turistico-alberghiere che, alla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2012) siano in possesso di specifici requisiti di sicurezza;

gli enti e i privati che gestiscono le citate strutture ricettive, per essere am-

messi al piano straordinario biennale, devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 16 marzo 2012, ovvero entro il 29 maggio 2012, una domanda di ammissione corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'articolo 5;

l'articolo 5 stabilisce che le predette strutture ricettive turistico-alberghiere, per l'ammissione al piano debbano essere in possesso di misure integrative di gestione della sicurezza rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003;

le misure integrative comprendono, tra l'altro, impianti elettrici realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968; sistema di allarme acustico; adeguato numero di estintori portatili; impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi, nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto; segnaletica di sicurezza; adeguata larghezza delle vie di uscita; istruzioni di sicurezza; servizio interno di sicurezza con un numero di addetti non inferiore ad una unità

fino a 100 posti letto, due unità oltre 100 e fino a 300 posti letto, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto;

è previsto inoltre che gli addetti del servizio di gestione della sicurezza debbano aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998;

il decreto prevede che agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare la domanda di ammissione al piano o che non vengano ammessi al piano, si applichino le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi;

la presentazione della domanda di ammissione al piano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro il termine del 29 maggio 2012 appare di difficile attuazione;

conseguenza di tale situazione potrebbe essere che, in piena stagione turistica, molte strutture ricettive turistico-alberghiere si vedrebbero costrette a ridurre il numero di posti letto, portandoli a non più di 25, con relativa diminuzione delle presenze turistiche, riduzione del giro d'affari e caduta del PIL turistico nazionale, in una fase di particolare difficoltà;

l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito *in toto* la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;

molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esi-

stenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;

la normativa italiana non ha però tenuto conto dell'intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di moquette o simili;

da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato, ha stabilito obiettivi troppo ambiziosi e difficilmente attuabili, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall'altro, non ha previsto norme transitorie, facendo *tabula rasa* delle situazioni preesistenti, al punto che, anche gli adeguamenti effettuati dalle strutture in regola in base alla previgente legislazione, sono stati annullati;

le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli interventi di adeguamento implicano altre autorizzazioni che hanno tempistiche a loro volta molto lunghe ed, in alcuni casi, possono contrastare con le stesse scadenze delle normative antincendio;

in Europa l'applicazione della raccomandazione che in Italia ha portato all'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994, è stata, quasi ovunque più cauta, secondo la *Relazione della Commissione sull'applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)* del 2001 nella quale sono state analizzate, a livello europeo, le modalità di applicazione dei vari stati della raccomandazione e gli interventi

da attuare ai fini di una effettiva sicurezza antincendio delle strutture alberghiere;

dalla predetta relazione si evince che:

numerosi stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi alberghi;

la Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta di una raccomandazione come strumento giuridico, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Un'armonizzazione rigida delle prescrizioni tecniche applicabili in tutti gli alberghi esistenti nella Comunità non rappresenterebbe evidentemente una soluzione realizzabile;

è opportuno inserire, in un'eventuale nuova raccomandazione, disposizioni più particolareggiate, adeguate e concrete, nei casi di alberghi esistenti qualora non fossero applicabili gli orientamenti della raccomandazione 86/666/CEE;

infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l'HOTREC – associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei – di sviluppare « linee guida » più flessibili che

consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza,

impegna il Governo:

a prevedere una proroga del termine di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 16 marzo 2012, al fine di consentire l'effettivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere entro il 31 dicembre 2013, come previsto dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative per introdurre, se del caso con l'intesa e la partecipazione delle regioni interessate, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni o sistemi di incentivazione volti a facilitare le operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

(8-00175) « Marchioni, Mariani, Lulli, Froner, Brandolini, Marchignoli, Marchi, Albonetti, Motta, Anna Teresa Formisano, Scarpetti, Mastromauro, Vico, Peluffo, Mondello, Abri gnani, Pizzolante, Raisi, Gagnani, Vignali, Prestigiacomo, Lazzari, Dal Lago, Alessandri, Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Reallacci ».

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 53

SEDE REFERENTE

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.10.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato
Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 26 aprile 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta del 18 aprile scorso in sede di votazione degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge concernenti il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, il

Governo, attraverso il viceministro Martone, si era rimesso per il parere alle Commissioni, consegnando, al contempo, un documento del Ministero dello Sviluppo economico che recava valutazioni diverse sui medesimi emendamenti.

In seguito a tale situazione si era quindi convenuto di procedere ad un incontro informale per definire le diverse questioni emerse preliminarmente alle votazioni; tale incontro non era peraltro ancora stato svolto quando le Commissioni si sono riunite nuovamente, il 26 aprile scorso.

Comunica inoltre che il Governo presenterà nella prossima seduta ulteriori proposte emendative.

Il viceministro Michel MARTONE osserva che, nell'obiettivo di agevolare l'*iter* del testo unificato in esame, il Governo presenterà ulteriori proposte emendative che potranno essere esaminate a partire dalla prossima seduta.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per l'XI Commissione*, auspica che le proposte emendative che saranno presentate dal Governo siano condivise da tutti i

Ministeri interessati dalle disposizioni in esame per procedere quanto più rapidamente possibile all'approvazione di un testo condiviso.

Andrea LULLI (PD) concorda con la proposta della relatrice Giammanco, purché si stabilisca sin d'ora la data in cui procedere all'esame delle proposte emendative. Auspica quindi una sollecita conclusione dell'esame in sede referente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in base agli accordi assunti con il presidente Moffa ed il viceministro Martone, propone

di fissare la prossima seduta nella giornata di martedì 15 maggio 2012, alle ore 11.30.

Le Commissioni concordano.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) osserva che le disposizioni in esame rappresentano incentivi allo sviluppo di cui le imprese giovanili e femminili hanno particolare bisogno.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
SEDE REFERENTE:	
Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5136 Moffa, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato e C. 5147 Dozzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	68
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	74
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani e C. 5111 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Emendamenti testo unificato C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-A	67
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Emendamenti C. 4003-A Palumbo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	67
AVVERTENZA	67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.10 alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza
del presidente Donato BRUNO. — Inter-
viene il sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 10.15.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5136 Moffa, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato e C. 5147 Dozzo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta di attivazione del circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, come convenuto nella precedente seduta, i relatori hanno depositato nella giornata di ieri una proposta di testo unificato (*vedi allegato 1*), la quale è stata inviata, nella stessa giornata di ieri, a tutti i componenti la Commissione.

Avverte che è in distribuzione il Rapporto di valutazione dell'Italia sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici adottato dal Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco) il 23 marzo scorso. Avverte altresì che, su richiesta del deputato Vassallo, è stata distribuita ai componenti la Commissione copia della traduzione italiana del testo della legge tedesca su questa materia.

Chiede se i relatori intendano illustrare la propria proposta di testo unificato.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, premesso che si soffermerà sulla parte di testo relativa alla disciplina del finanziamento pubblico dei partiti, mentre il relatore Bressa descriverà la parte relativa ai controlli e alla trasparenza dei bilanci dei partiti stessi, sottolinea innanzitutto che il testo proposto dai relatori dimezza, portandolo da 182 a 91 milioni di euro, l'attuale ammontare annuo dei contributi pubblici ai partiti e ai movimenti politici.

Tale ammontare viene erogato ai partiti attraverso due canali distinti: una parte,

pari al 70 per cento dei 91 milioni, è attribuita con il meccanismo attuale, a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l'attività politica; l'altra parte, pari al 30 per cento, è corrisposta invece a titolo di cofinanziamento, secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, del quale dirà meglio tra un momento.

Conseguentemente, i quattro fondi relativi ai rimborsi delle spese elettorali per le elezioni, rispettivamente, della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 157 del 1999, sono stabiliti nell'ammontare fisso di 15.925 mila euro ciascuno, pari, per l'appunto, a un quarto del 70 per cento di 91 milioni anzidetti.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal primo rinnovo della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, ma i relatori hanno ritenuto di proporre alla Commissione, come contributo per il dibattito, che anche sulle rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto si applichi un congruo taglio, e precisamente un taglio del 33 per cento, aggiuntivo al taglio del 10 per cento già previsto a legislazione vigente.

Quanto al meccanismo del cofinanziamento dei partiti, di cui all'articolo 2, questo prevede l'erogazione, da parte dello Stato, di 50 centesimi per ogni euro che i partiti abbiano raccolto autonomamente con le quote associative e le contribuzioni liberali fino a un massimo di 10 mila euro l'anno per ogni persona fisica o ente erogante.

Il cofinanziamento è peraltro previsto fino a un tetto massimo stabilito in relazione ai voti conseguiti da ciascun partito nelle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. In sostanza, dato il tetto di cofinanziamento massimo spettante a ciascun partito in base ai voti, esso vi accederà a condizione che abbia raccolto autonomamente almeno il doppio della somma che gli spetta; ove invece

abbia raccolto di meno, avrà diritto ad un cofinanziamento inferiore e le risorse non erogate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per figurare come risparmi di spesa.

Al cofinanziamento accedono i partiti e movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto in una delle quattro tipologie di consultazioni elettorali anzidette. I partiti che intendono fruire del cofinanziamento devono farne richiesta entro un termine stabilito, a pena di decadenza.

L'articolo 3 stabilisce che, anche per poter accedere ai rimborsi per le spese elettorali relative al rinnovo del Senato e della Camera, come già per potere accedere ai rimborsi per le spese relative alle elezioni del Parlamento europeo e dei consigli regionali, i partiti devono aver conseguito almeno un candidato eletto. In questo modo vengono uniformate, sotto questo profilo, le discipline relative ai requisiti per l'accesso ai rimborsi previsti per le diverse elezioni.

L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali a favore dei partiti politici, raddoppiando – dal 19 al 38 per cento – la quota detraibile e nel contempo riducendo da 100 mila a 10 mila euro la somma annua massima ammessa a detrazione. È previsto inoltre che il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, uniformi il regime delle detrazioni sulle erogazioni liberali in favore delle onlus e delle iniziative umanitarie al regime che viene qui previsto per i partiti politici.

L'articolo 8 prevede anche un'altra delega al Governo finalizzata alla predisposizione di un testo unico meramente compilativo di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di contributi pubblici ai partiti: una materia nella quale si riscontra una forte stratificazione normativa ed è quindi necessario mettere ordine.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 7, esso stabilisce un limite massimo di spesa per le campagne elettorali relative al Parlamento europeo, secondo quanto richiesto dal Consiglio d'Europa. Viene in questo modo colmata una lacuna, dal momento

che attualmente per le elezioni del Parlamento europeo la legislazione italiana non prevede un limite massimo di spesa, a differenza che per le altre elezioni.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ricorda che la materia della trasparenza e dei controlli dei rendiconti dei partiti e movimenti politici è trattata dall'articolo 5 del testo elaborato dai relatori.

Ricorda che rispetto alla proposta di legge C. 5123, erano state sollevate alcune osservazioni critiche da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e degli uffici della Camera. Al riguardo, fermo restando che la volontà del Parlamento è sovrana, i relatori hanno ritenuto che alcune delle osservazioni in questione fossero meritevoli di attenzione ed hanno pertanto apportato alcune modifiche al sistema delineato dalla proposta di legge anzidetta, volte ad assicurare la funzionalità e l'imparzialità dell'organo di controllo sui rendiconti dei partiti, ferma l'impostazione iniziale, mutuata dal modello francese, che affida tale controllo a una Commissione appositamente costituita.

Innanzitutto, è previsto, nel testo predisposto dai relatori, che siano soggetti ai controlli sui rendiconti tutti i partiti politici che ottengano un rappresentante eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, a prescindere quindi dal fatto che abbiano usufruito dei contributi pubblici previsti dal provvedimento o che vi abbiano rinunciato, fermo restando che, in caso di rinuncia, non sono previste le sanzioni pecuniarie altrimenti previste per gli inadempimenti e le irregolarità.

È previsto che i partiti e movimenti politici soggetti a controllo debbano sottoporre i propri bilanci, ai fini della relativa certificazione, a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ovvero nell'apposito registro. Una stessa società di revisione non può essere incaricata dallo stesso partito per più di tre esercizi consecutivi con possibilità di rinnovamento per un massimo di altri tre esercizi consecutivi: questo al fine

di evitare che si instauri tra un partito e una società di revisione un legame stabile.

La Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti e dei partiti ha sede presso la Camera dei deputati. Quanto alla composizione, per tenere conto della riserva nutrita dal primo presidente della Corte di cassazione circa l'opportunità che ne facciano parte i presidenti dei tre organi di vertice delle magistrature, i relatori propongono che la Commissione sia formata non dai tre presidenti anzidetti, ma da magistrati da essi designati: più in particolare, la Commissione viene ad essere composta da cinque membri, di cui uno designato dal primo presidente della Corte di cassazione, uno dal presidente del Consiglio di Stato e tre dal presidente della Corte dei conti, tutti scelti fra magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. La ragione della scelta di mantenere la composizione mista della Commissione, con prevalenza dei magistrati designati dal presidente della Corte dei conti, è che si vuole attribuire la funzione di controllo prevalentemente alla Corte dei conti, in ragione dell'esistenza di un finanziamento pubblico dei partiti, ma nel contempo anche coinvolgere le altre due magistrature, in considerazione del finanziamento privato dei partiti e del suo prevedibile tendenziale incremento.

Il testo prevede che la Commissione sia nominata, sulla base delle designazioni anzidette, con atto congiunto dei Presidenti di Camera e Senato, ai quali spetta anche di individuarne il presidente. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello di magistrato. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

La Commissione ha il compito di effettuare sui rendiconti dei partiti il controllo di regolarità e di conformità alla legge, con riguardo alle prescrizioni sia della legge n. 2 del 1997, sia del provve-

dimento in esame. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici soggetti al controllo sono tenuti a trasmettere alla Commissione i rendiconti e la certificazione della società di revisione contabile. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nel caso in cui riscontri irregolarità, la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanarle entro il 28 febbraio seguente. Poi, entro il 30 aprile la Commissione approva una relazione in cui rende noto quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto ed esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge in relazione ai rendiconti degli altri partiti. La relazione è trasmessa ai presidenti delle Camere, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Sono previste sanzioni per i partiti inadempienti all'obbligo di presentazione del rendiconto ovvero i cui rendiconti siano giudicati irregolari o non siano stati pubblicati. Al riguardo, la novità principale, rispetto al testo della proposta di legge C. 5123, sta nel fatto che le sanzioni sono irrogate direttamente dalla Commissione, e non più dai presidenti delle Camere. In questo modo viene chiarita meglio la natura squisitamente amministrativa, e non giurisdizionale, della Commissione di controllo, le cui decisioni restano appellabili al giudice naturale secondo l'ordinaria disciplina in materia di ricorsi.

Infine, i relatori hanno scelto di mantenere il divieto per i partiti politici soggetti al controllo di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano. Premesso infatti che un partito non dovrebbe disporre di liquidità da investire, in quanto le sue disponibilità dovrebbero essere impiegate per l'attività politica, si è

ritenuto che, dal momento che per brevi periodi possono esistere limitate disponibilità liquide, sia comunque giusto che tali risorse, nella misura in cui provengono dal finanziamento pubblico, debbano essere investite solo in titoli di Stato italiani.

Chiarisce infine che l'articolo 6 del testo proposto dai relatori abbassa da cinquantamila a cinquemila euro il massimale di ciascun finanziamento o contributo privato che i partiti e i candidati alle elezioni sono tenuti a dichiarare ai sensi delle leggi 18 novembre 1981, n. 659, e 10 dicembre 1993, n. 515.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) premette che non si soffermerà sull'ammontare delle risorse che il provvedimento in esame destina al finanziamento pubblico dei partiti perché la loro congruità è oggetto di valutazioni politiche soggettive, ma si concentrerà invece sul meccanismo di riparto di tali risorse.

Fa presente innanzitutto un'obiezione pregiudiziale al testo concepito dai relatori, nel quale, a differenza che nelle analoghe normative europee, manca una definizione giuridica dei partiti, ossia dei soggetti che hanno diritto al finanziamento. A parte questo, chiede ai relatori di chiarire se — come sembra — nel sistema da loro proposto i rimborsi per le spese elettorali vengono corrisposti, come già adesso, senza che debbano essere documentate le spese per le quali si chiede il rimborso. A suo avviso, nel momento in cui il finanziamento pubblico è erogato a titolo di rimborso delle spese elettorali, dovrebbe essere previsto l'obbligo per i partiti di documentare tali spese.

Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 1, chiede ai relatori un chiarimento in relazione al taglio del 10 per cento ivi previsto. Considerato infatti che un taglio di uguale importo è disposto anche dalla legislazione vigente, si chiede se si tratti di un ulteriore taglio del 10 per cento ovvero dello stesso taglio.

Per quanto riguarda invece il cofinanziamento, si dichiara favorevole al principio, che tende a responsabilizzare i partiti spingendoli a coinvolgere i cittadini nella

contribuzione delle attività politiche svolte dai partiti stessi. Rileva tuttavia che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 4, risulta che, per ogni euro raccolto dai partiti attraverso l'auto-finanziamento, il cittadino versa al partito 62 centesimi, mentre lo Stato ne eroga 88: 50 a titolo di cofinanziamento e 38 come minori entrate fiscali conseguenti alla detrazione d'imposta. A suo avviso, la proporzione dovrebbe invece essere inversa, nel senso che andrebbe previsto un contributo pubblico minore di quello privato. Non è inoltre chiaro se anche per le detrazioni sia previsto un tetto massimo per i partiti.

Ritiene non chiaro il funzionamento del tetto per le spese elettorali relative alle elezioni del Parlamento europeo di cui all'articolo 7: fa presente in particolare che non è chiaro in che modo si possa stabilire un tetto per la campagna elettorale legato ai risultati delle elezioni stesse.

A suo avviso, poi, non dovrebbe essere ammessa la donazione in favore di partiti politici da parte di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda la Commissione di controllo, rileva alcune criticità. In primo luogo occorrerebbe assicurare la trasparenza delle spese dei partiti, nel senso che la pubblicità dovrebbe riguardare non soltanto le somme aggregate, ma anche le singole spese, in modo che si possa conoscere in che modo i partiti utilizzano le proprie risorse. Quanto alle sanzioni, ritiene che non dovrebbero essere soltanto di natura pecuniaria, ma anche di carattere politico e etico.

Infine ritiene che si dovrebbe prevedere che i partiti, piuttosto che di finanziamenti pubblici, beneficino di servizi e di strutture sul territorio: per esempio che abbiano a disposizione spazi pubblici per le proprie attività politiche, come locali delle scuole nelle ore serali, o strutture adatte all'interazione in via telematica con i cittadini, che rappresenta un sistema di aggregazione sociale sempre più affermato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene si stia andando nella giusta direzione preve-

dendo il dimezzamento del finanziamento pubblico ai partiti, come richiesto dalla situazione di grave crisi economica in cui si trova il Paese e dall'abuso che è stato fatto da parte di alcuni negli anni. Ritiene quindi, a nome del suo gruppo, che si tratti di una riforma necessaria ed urgente ed il testo elaborato dai relatori è sicuramente un passo in avanti.

Fa quindi presente che il suo gruppo si riserva di valutare la predisposizione di alcuni emendamenti migliorativi, ferma restando l'esigenza di procedere celermente nell'*iter* parlamentare.

Intende quindi soffermarsi su alcuni punti che, a suo avviso, richiedono ulteriori riflessioni.

In primo luogo, richiama la nota questione connessa al rischio di procedere all'approvazione di una legge che affronti il tema dei finanziamenti pubblici e dei controlli, trascurando il presupposto fondamentale costituito dall'attribuzione della personalità giuridica ai partiti politici a cui tali norme si applicano.

Si chiede dunque se non sia il caso di inserire un articolo o un comma apposito per individuare una formulazione che, in attesa dell'approvazione delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, individuino i requisiti minimi per i partiti ed i movimenti politici che ricevono contributi pubblici.

Richiama poi una questione già affrontata dalla collega Lanzillotta sulla quale anch'egli ritiene opportuno intervenire. A suo avviso questo è, infatti, il momento giusto per fare la medesima scelta adottata in Francia ed in altri paesi, con cui si toglie la facoltà di finanziamento pubblico alle società quotate in borsa, alle società pubbliche e agli enti sia pubblici che privati. Il finanziamento dato da tali soggetti ai partiti politici, infatti, non può che essere a fini di lucro, con conseguente conflitto di interessi e rischi di sovrapposizioni. Prospetta dunque l'opportunità di sopprimere, nel testo, il riferimento agli «enti», lasciando la facoltà di finanziamento ai partiti e movimenti politici solo in capo alle persone fisiche, tanto più che il tetto previsto di diecimila euro è tale da

giustificare l'ipotesi di soggetti facoltosi che intendono finanziare i partiti anche annualmente.

Sottolinea inoltre come si sia lasciata una vasta platea di potenziali beneficiari dei contributi, essendo sufficiente un solo eletto. Si tratta di una soluzione che a suo avviso suscita perplessità poiché è in grado di incentivare molto la frammentazione delle liste e dei partiti.

Ritiene quindi che la formulazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, in cui si fa riferimento al «rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica», con riguardo ad una parte dei contributi pubblici, risolve una certa ipocrisia andata avanti per anni. Si tratta di un principio presente d'altronde in quasi tutte le legislazioni europee.

Si chiede inoltre se sia sottinteso, nella parte in cui si fa riferimento ai contributi superiori a cinquemila euro, che al di sopra della somma di mille euro si applicano le disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 5, che reca misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, prende atto della migliore formulazione definita con riguardo all'istituenda Commissione. Rileva tuttavia che la proposta di legge inizialmente presentata dal suo gruppo affidava tali funzioni alla Corte dei conti e ritiene come anche nella nuova formulazione del testo permangano alcune perplessità riferite alle osservazioni del primo presidente della Corte di cassazione e alcuni profili di probabile inopportunità, quali la collocazione della Commissione presso la Camera, il mantenimento dell'autodichia ed altro.

Si dichiara quindi favorevole a prevedere una finalizzazione dei bilanci, così che possano essere «più orientati», indicando ad esempio la parte relativa ad attività di studio, ad attività internazionali ed alle ulteriori funzioni.

Ritiene inoltre opportuno svolgere un'ulteriore riflessione sull'efficacia delle sanzioni, considerando in particolare la possibilità di immaginare qualcosa di più.

È infine, a suo avviso, opportuno — nella direzione di un « alleggerimento » dell'idea di partito tradizionale e della valorizzazione del ruolo svolto dall'attività politica al servizio del bene comune — dare un segnale positivo prevedendo misure quali la possibilità di utilizzare edifici pubblici a costo ridotto da destinare ad attività politiche su richiesta dei partiti.

Salvatore VASSALLO (PD) si sofferma in primo luogo sulla formulazione, adottata al comma 1 dell'articolo 1, in cui si prevede che una parte dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici è corrisposta « come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica ». Ritiene infatti che tale formulazione, se da una parte risolve l'ipocrisia che è alla base della legislazione vigente, non supera le implicazioni di tale ipocrisia, vista l'impossibilità di controllare la destinazione delle spese. Ritiene infatti che il problema permanga poiché anche con la nuova formulazione ci si limiterà ad un controllo formale sulla correttezza del bilancio, senza risolvere la questione effettiva.

Richiama poi un aspetto che attiene al *drafting* del testo ma anche alla sostanza della norma: il comma 5 dell'articolo 1 non chiarisce, infatti, a partire da quale dato faccia riferimento il decremento delle rate dei rimborsi elettorali ivi previsto e presuppone oltretutto la necessità di un doppio calcolo. È quindi, a suo avviso, opportuno indicare il riferimento alla legge da cui emerge con chiarezza il dato da cui partire per operare il decremento di cui al comma 5, facendo comunque riferimento al taglio complessivo. Se vi è la finalità di conservare memoria della decurtazione del 10 per cento ritiene che non sia opportuno farlo in questa sede.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, sottolineando come i limiti ivi indicati per l'erogazione dei contributi ai partiti politici sono quelli già fissati dall'articolo 1 e sarebbe quindi più congruo prevedere il rinvio a tale articolo anziché citare espressamente la somma di riferimento, con il rischio di generare incertezze interpretative.

Per quanto attiene al cofinanziamento disciplinato dall'articolo 2, si chiede se in tale ambito rientrano quelle forme di autofinanziamento, che appartengono positivamente alla tradizione italiana, che si fondano su iniziative organizzate su basi volontarie. Vi è infatti anche un problema di equità poiché in tale modo chi è percettore di reddito avrebbe diritto ad un beneficio fiscale mentre chi è privo di reddito non potrebbe averne nonostante conferisca lavoro a titolo volontario.

Per quanto concerne l'ammontare complessivo delle risorse messe a bilancio per il cofinanziamento, sottolinea l'opportunità che queste non eccedano il 50 per cento del totale. Segnala quindi la possibilità di definire l'entità complessiva del contributo pubblico in modo che sia poi possibile predeterminare le diverse somme, ad esempio prevedendo un fondo con un tetto massimo.

Rileva poi come permangano, a suo avviso, le perplessità già manifestate sull'istituzione Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. Non comprende, in primo luogo, per quali ragioni non si voglia affidare tali funzioni ad una sezione della Corte dei conti costituita su basi possibilmente impersonali. In ogni caso, è a suo avviso più opportuno prevedere che la nomina dei componenti della Commissione avvenga da parte degli organi di autogoverno, evitando di affidare la designazione ai presidenti di tali organi, così da salvaguardare il principio dell'indipendenza e la figura stessa dei presidenti.

Richiama poi la formulazione del comma 5 dell'articolo 5, nella parte in cui si prevede che « in caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi ». A suo avviso tale disposizione rischia di avere effetti superiori rispetto a quelli che sono nelle intenzioni del legislatore e segnala l'opportunità di una maggiore specificazione.

Si sofferma poi sulla previsione del comma 8 dell'articolo 5, che stabilisce che i partiti e i movimenti politici che hanno

partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino allo scioglimento degli stessi e comunque non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati. Tale formulazione fa emergere come, di fatto, l'unico termine che sembra valere sia quello del terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata. Andrebbe quindi svolto un ulteriore approfondimento sul punto.

Chiede poi ai relatori se, come sembra emergere dal testo, sotto il profilo sanzionatorio – con riguardo agli anni 2011 e 2012 – non sia stata introdotta alcuna previsione differente rispetto alle attuali disposizioni normative.

Sottolinea, in conclusione, come vi siano due questioni dirimenti da affrontare: la definizione della destinazione della spesa con i conseguenti controlli e l'individuazione dei requisiti minimi, sotto il profilo delle caratteristiche soggettive richieste ai beneficiari dei finanziamenti.

Si tratta, a suo avviso, di profili non rinunciabili, considerato che coloro che avranno la responsabilità di approvare un testo che reintroduce il finanziamento pubblico ai partiti lo dovrà fare solo a quelle condizioni. D'altronde tali elementi sono già chiaramente presenti nella gran parte delle legislazioni degli altri paesi che prevedono il finanziamento pubblico ai partiti, a partire da quella tedesca.

Maurizio TURCO (PD), ritiene che l'articolo sia molto chiaro nella sua impostazione che, peraltro, non condivide.

Ringrazia preliminarmente il Presidente per aver permesso un ampio dibattito sul tema all'ordine del giorno e per aver anche permesso la distribuzione del rapporto del GRECO (*Group of States against corruption*). Questo rapporto è infatti incentrato sul tema delle politiche contro la corruzione, ma anche sul tema della trasparenza e del finanziamento ai partiti politici. Ricorda che l'adesione dell'Italia al GRECO è nata sulla base di una

battaglia del partito radicale e su un intervento determinante dell'allora presidente del Consiglio Prodi.

Passando all'esame del testo emerge prima di tutto un problema di fondo. Si parla di partiti senza definirli e questo dimostra la necessità di affrontare prima la disciplina di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e la risoluzione del problema della democrazia interna ai partiti, come da lui indicato in più occasioni, e poi la regolazione del finanziamento e del controllo dei bilanci dei partiti medesimi.

Non condivide assolutamente la previsione che il contributo pubblico sia dato ai partiti per la loro attività politica. Ritiene che si tratti di una loro parastatalizzazione. Non comprende poi l'esclusione dei partiti che vogliono svolgere la loro attività politica senza presentarsi alle elezioni, senza istituzionalizzarsi.

A suo avviso l'impostazione dovrebbe essere quella anglosassone, posizione questa già di eminenti esponenti liberali e cattolico-liberali, come Salvemini e Sturzo.

Suggerisce di evitare le parole « contributi » e « rimborsi » e di parlare esplicitamente di « finanziamenti » come è ben chiaro dall'impianto del testo.

Condivide quanto detto dalla collega Lanzillotta in ordine all'introduzione di sgravi fiscali e postali per i partiti e ritiene che soprattutto vada regolamentato l'accesso alla televisione. È infatti il furto della libertà di informazione il vero furto che si sta perpetrando ai danni dei cittadini.

Sulle detrazioni ritiene che il sistema vada equiparato a quello delle ONLUS e delle associazioni di volontariato. Il tetto di 10.000 euro non è, a suo avviso, un tetto popolare, equivalendo allo stipendio annuo di molti cittadini.

Sull'articolo 5 la sua posizione è quella espressa già da Sturzo: è la Corte dei conti il luogo deputato dalla Costituzione per il controllo.

Conviene che il tetto di spesa previsto per il Parlamento europeo vada esteso a tutte le elezioni e che, in caso di collegi uninominali, il contributo vada all'eletto e non al partito.

Conclude osservando come nel testo manchi la previsione di quali finanziamenti non possano prendere i partiti. Al proposito preannuncia la presentazione di un emendamento che ricalca la proposta presentata già da Sturzo nel 1958 nel senso del divieto per qualsiasi ente o per qualsiasi persona nominata a una carica pubblica di versare soldi ai partiti, vale a dire, nel caso di persone, a coloro che li hanno nominati.

Roberto GIACHETTI (PD), ringrazia i relatori per la non facile operazione di elaborare un testo e, in particolare, l'onorevole Calderisi per essere uscito nella sua esposizione dall'ambiguità della definizione di rimborsi e finanziamenti.

Desidera esprimere delle perplessità di carattere generale. Sono mesi, se non anni, che i partiti debbono dare una risposta di credibilità, che, investendo non solo loro ma la credibilità della politica, diventa un problema che riguarda e colpisce tutti. È arrivato a suo avviso il momento indifferibile di dare risposte a questioni come la legge elettorale e il finanziamento pubblico ai partiti che è ora deflagrato in modo evidente, grazie anche a una normativa che ha permesso a partiti non più esistenti di percepire addirittura una doppia *tranche* di rimborsi.

La risposta e la scelta non può però essere quella di sostituire i rimborsi col cofinanziamento, come fa il testo dei relatori. È giusto che i partiti politici abbiano un rimborso, ma la finalità deve essere chiara e su questo il testo non fornisce risposte. Una risposta che potrebbe essere nella disciplina di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma la proposta oggi all'esame è nata dall'esigenza di fare presto e approvare celermente una legge, separandola dai temi collegati alla disciplina dei partiti. Ma bisognerebbe in qualche modo sottintendere quale sia la direzione che si vuole intraprendere in funzione dell'attuazione dell'articolo 49, perché altrimenti la riforma del finanziamento pubblico rischia di fare danni e di prefigurare in senso negativo una disciplina dei partiti politici.

Ribadisce quindi che a suo avviso il finanziamento pubblico è sbagliato, mentre è giusto un controllo sui rimborsi che deve essere certificato.

Osserva che l'idea che è alla base del testo dei relatori privilegia i partiti che hanno una notevole consistenza parlamentare, continuandosi a fondare sul criterio del numero degli iscritti alle liste elettorali. La proposta di legge a sua prima firma, legando invece i rimborsi sulle spese elettorali ai voti espressi per ogni partito, opera di fatto una riduzione, se non addirittura un dimezzamento, come sarebbe accaduto per le recenti elezioni. Concorda quindi sul fatto che abbiano diritto al rimborso solo i partiti che abbiano ottenuto almeno un eletto, ma ritiene che anche gli altri partiti abbiano diritto a un contributo. La modalità più semplice per il loro finanziamento sarebbe il meccanismo del 5 per mille. In questo modo i cittadini possono premiare con la loro indicazione anche i partiti che non hanno conseguito rappresentanti eletti. Fa però notare come i fenomeni esplosi nell'ultima tornata elettorale si siano affermati nonostante la rinuncia ai rimborsi elettorali.

È d'accordo con i colleghi Turco e Lanzillotta sull'introduzione di sgravi e agevolazioni per i partiti. Riguardo all'informazione televisiva, ritiene che una maggiore conoscenza delle proposte politiche porti beneficio all'intero sistema della politica.

Con riguardo alla Commissione introdotta dall'articolo 5, a suo avviso si tratta di una costruzione un po' barocca. La soluzione più semplice, che preannuncia di voler proporre con un emendamento, è quella di affidare il controllo alla Corte dei conti, che talaltro ha già una sua dotazione e una sua struttura. Questo anche alla luce della probabile forma pubblica che darà ai partiti la disciplina di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Ritiene infine inconcepibile prevedere investimenti da parte dei partiti, anche se in titoli di Stato. I partiti non devono avere una liquidità per fare investimenti, ma solo rimborsi per le loro spese. E una delle loro attività non può certo essere investire in BOT.

David FAVIA (IdV), per gli aspetti del testo originario, che si ritrovano in alcuni articoli del testo dei relatori, rimanda all'intervento svolto in sede di discussione generale. Si dichiara soddisfatto perché sono state recepite alcune considerazioni espresse nella sua lettera dal Primo presidente della Corte di Cassazione, ma non condivide la soluzione trovata. A suo avviso la scelta migliore sarebbe stata quella di affidare il controllo a una sezione speciale della Corte dei conti.

Esprime altresì soddisfazione per l'abbinamento, già proposto dal suo gruppo, del tema del finanziamento a quello del controllo sui bilanci dei partiti, ma ricorda che la posizione di Italia dei Valori è per l'abrogazione delle norme vigenti in materia di rimborsi elettorali. Si dichiara favorevole invece all'introduzione di agevolazioni e sgravi.

Dichiara la sua contrarietà sia alla previsione di investimenti che all'equiparazione con le ONLUS ai fini delle detrazioni.

Infine esprime perplessità sul fatto che si rimanda la riduzione del rimborso alla prossima legislatura, mentre a suo avviso andrebbe immediatamente bloccato già l'incasso della prossima rata in scadenza e preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso.

Barbara POLLASTRINI (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto nella preparazione di un testo che rappresenta senza dubbio un passo avanti su questa materia. Ritiene tuttavia che sussistano i margini per un ulteriore miglioramento del testo. In particolare ritiene, come altri deputati intervenuti prima di lei, che sarebbe opportuno introdurre nella prima parte del provvedimento un riferimento alla legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che la Commissione sta esaminando parallelamente al provvedimento in esame. È evidente infatti che esiste un nesso stretto tra la materia del finanziamento e del controllo di bilanci dei partiti e quella dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. A suo avviso, sarebbe inoltre opportuno prevedere esplicitamente le finalità cui i partiti debbono destinare le

risorse del finanziamento pubblico: occorrerebbe far riferimento, in particolare, alla territorializzazione, alla promozione delle finalità di cui all'articolo 51 della Costituzione, relativo alla parità di accesso di donne e uomini alle cariche pubbliche, nonché alla promozione della partecipazione dei giovani alla vita politica.

Per quanto riguarda il tetto massimo delle spese per la campagna elettorale dei singoli candidati, ritiene che ne dovrebbe essere fissato uno, direttamente nel testo in esame, anche per le elezioni diverse da quelle per il Parlamento europeo.

Per quanto riguarda infine l'obbligo di investire la liquidità dei partiti nei titoli di Stato italiani, dichiara di comprendere le ragioni che hanno indotto i relatori a introdurlo nel testo, ma rileva che si tratta di qualcosa che non è in sintonia con il sentimento preponderante degli italiani in questo momento.

Piergusio VANALLI (LNP) dichiara che avrebbe voluto in un primo momento astenersi dall'intervenire, ritenendo quello presentato dai relatori un ottimo testo, in astratto, da lasciar approvare per poi vederne la concreta applicazione, ma ha successivamente deciso, stimolato dal dibattito, di svolgere alcune considerazioni.

Innanzitutto esprime apprezzamento per il coraggio dei relatori che hanno scelto di introdurre apertamente il finanziamento pubblico dei partiti. Per quanto riguarda la Commissione cui sono affidati i controlli sui rendiconti dei partiti, rileva che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, essa effettua il controllo « anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse ». Fa presente al riguardo che, in mancanza di una disciplina in ordine alle finalità di utilizzo delle risorse pubbliche, il controllo della Commissione avrà esito positivo purché i partiti esibiscano le pezze di appoggio delle proprie spese e senza che si possa sindacarne le finalità. Rileva inoltre che non è chiaro il significato della congiunzione « anche », che

lascia pensare che la Commissione non debba svolgere soltanto questo tipo di controlli.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che non vi sono altri iscritti a parlare sulla proposta di testo unificato dei relatori e chiede se questi intendano replicare.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, rileva che sono state poste questioni di diversa natura, in parte politiche, in parte tecniche. Premesso che non è possibile rispondere a tutti in questa fase, invita coloro che sono intervenuti a presentare emendamenti, in modo che i relatori possano valutare i diversi contributi sotto questa forma.

Ribadisce che i relatori hanno voluto eliminare l'attuale ipocrisia in materia di finanziamento pubblico dei partiti e nel contempo dimezzare il finanziamento pubblico oggi previsto. Accanto a questo è stata introdotta una disciplina in materia di controlli e trasparenza dei bilanci dei partiti estremamente rigorosa, e forse senza eguali nel panorama internazionale. Si tratta di un segnale molto importante della volontà di autoriforma dei partiti, anche se certamente sono necessari anche altri passi.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti destinatari della disciplina, il testo chiarisce al di là di ogni equivoco che si tratta dei partiti che hanno ottenuto l'elezione di un proprio rappresentante alla Camera, al Senato, al Parlamento o in uno dei Consigli regionali. Le altre formazioni politiche dovranno quindi essere considerate associazioni private, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 18 della Costituzione, piuttosto che partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della stessa.

Per quanto riguarda l'entità del cofinanziamento, fa presente che oggi la detrazione di imposta si applica sulle erogazioni liberali superiori ad un certo ammontare minimo, di circa 50 euro, e che le donazioni ricevute dai partiti sono prevalentemente di importi molto modesti, per cui non beneficiano delle detrazioni. Rileva che nella stesura della proposta di testo unificato non è stato inserito questo

livello minimo, ma ritiene che si possa provvedere a introdurlo con un emendamento dei relatori.

Osserva poi che la scelta di consentire le donazioni anche da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche e di ammettere anche questi ultimi al beneficio della detrazione non è stata fatta dai relatori, ma è già presente nell'ordinamento: si può discutere di questo punto, per eventualmente decidere di estendere a determinati soggetti privati, per esempio società che abbiano appalti pubblici, il divieto di effettuare donazioni in favore dei partiti politici, già previsto per le società pubbliche o a partecipazione pubblica.

Per quanto riguarda, infine, l'accenno del deputato Vassallo all'attività volontaria, ritiene che questa sia un valore fondamentale, ma che non sia d'altra parte monetizzabile.

In conclusione dichiara la massima disponibilità dei relatori a valutare le diverse questioni che saranno poste con gli emendamenti.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, con riferimento ad alcune delle questioni poste nel dibattito, chiarisce che il cofinanziamento è un meccanismo basato su un tetto massimo spettante a ciascun partito che abbia ottenuto l'elezione di un proprio rappresentante: in sostanza, a fronte della cifra astrattamente spettante in base ai voti ricevuti, il partito dovrà raccogliere con l'autofinanziamento esattamente il doppio; ove non riuscisse a raccogliere così tanto, non avrà diritto, *pro quota*, al cofinanziamento e prenderà quindi meno del massimo cui può aspirare; le risorse non attribuite saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Rileva inoltre che col prevedere che siano ammessi al cofinanziamento soltanto i partiti che hanno ottenuto l'elezione di un proprio rappresentante si è voluto fare riferimento ai partiti che hanno una determinata organizzazione, finalizzata ed idonea ad ottenere questo risultato.

Per quanto riguarda infine le considerazioni svolte dal deputato Mantini, ritiene che esse siano pertinenti, ma che atten-

gano più propriamente all'ambito di discussione relativo alle proposte di legge per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Conclude ribadendo che i relatori valuteranno nella successiva fase emendativa la possibilità di migliorare la comprensibilità del testo.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificato presentato dai relatori.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dai relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato per la giornata odierna, alle ore 18. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. Avverte quindi che la relatrice ha presentato alcuni emendamenti volti a prevedere modifiche finalizzate ad un migliore coordinamento del testo (*vedi allegato 2*).

Sesa AMICI (PD), *relatore*, premesso che gli emendamenti presentati hanno carattere formale e tendono ad una migliore formulazione del testo, ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.10, 1.11, 2.10, 3.10 e Tit.1 della relatrice. Quindi delibera di conferire al relatore il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.15, riprende alle 12.20.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani e C. 5111 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le proposte di legge riguardanti, in modo prevalente, il finanziamento pubblico dei partiti e il controllo dei bilanci di questi ultimi sono state abbinare alle proposte di legge C. 5123 e abbinare. Si tratta delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio e C. 5127 Giachetti.

Maurizio TURCO (PD) ricorda che il seguito della discussione dipende dalla presentazione di un testo da parte del relatore. Rilevato quindi che il relatore è nuovamente assente e che era assente

anche durante la discussione delle proposte di legge in materia di controllo dei bilanci dei partiti (C. 4826), che presentano un indubbio legame con le proposte di legge in titolo, esprime forti dubbi sulla possibilità che il relatore presenti domani una proposta di testo unificato. Preannuncia che, in questo caso, ne chiederà nuovamente la sostituzione, trattandosi di figura evidentemente inadeguata al compito.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che, in ogni caso, anche se la proposta del relatore venisse presentata nella giornata di domani, non ci sarebbe il tempo per discuterne ed esaminarla prima di passare al voto per la sua adozione come testo base.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di verificare se nella giornata di domani il relatore presenterà la sua proposta di testo, prima di decidere se procedere alla revoca dell'incarico e alla nomina di un nuovo relatore. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 maggio 2012.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Emendamenti testo unificato C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

Emendamenti C. 4003-A Palumbo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).

COM(2011)873 definitivo.

ALLEGATO 1

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici (C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5136 Moffa, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato e C. 5147 Dozzo).

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici).

1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000 ». Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento eu-

ropeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. In via transitoria, le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 33 per cento.

ART. 2.

(Contributi a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica).

1. Nei limiti indicati dalle disposizioni del presente articolo, è attribuito ai partiti e movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 un contributo annuo volto a

finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le contribuzioni liberali percepite, così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.

2. Ai fini indicati dal comma 1, sono istituiti quattro fondi di pari importo relativi rispettivamente al rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali per un ammontare complessivo di euro 27.300.000. In relazione a ogni fondo, ciascun partito e movimento politico che abbia ottenuto almeno un candidato eletto ha diritto a un contributo massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti in occasione della più recente elezione svolta, rispettivamente, per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Il fondo relativo alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato le quote dei fondi non attribuite ai sensi del presente articolo.

3. I partiti e i movimenti politici che intendano fruire dei contributi di cui al presente articolo ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro il medesimo termine previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

4. La Commissione di cui all'articolo 5, comma 3, indica nella relazione trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'entità del contributo spettante a ciascun partito e movimento politico in base al presente articolo.

5. L'erogazione del contributo è disposta con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i fondi di rispettiva competenza.

ART. 3.

(Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai contributi elettorali).

1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo, che risultino eletti »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto. ».

ART. 4.

(Detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici).

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 38 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a

un Consiglio regionale, per importi fino a 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale ».

2. Alle eventuali minori entrate affluenti al bilancio dello Stato in conseguenza dell'applicazione della misura di cui al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si fa fronte con la riduzione degli oneri relativi ai fondi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto o alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo.

2. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione certifica la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal

fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture e della documentazione contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997 n. 2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, i rappresentanti legali o i tesoriери statutariamente abilitati dei partiti e dei mo-

vimenti politici di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Commissione gli atti di cui al primo periodo del presente comma, unitamente alla certificazione della regolarità del rendiconto della società di revisione di cui al comma 2 e al verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.

5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali per l'anno in corso. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o il cui rendiconto sia giudicato irregolare, ovvero ancora abbiano omesso la pubblicazione di cui al comma 7 del presente articolo nel termine ivi previsto, la Commissione applica la sanzione am-

ministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente comma. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi elettorali loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi dei rimborsi elettorali da essi complessivamente percepiti nell'ultimo anno.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

7. Nel sito *internet* del partito o del movimento politico, entro il 15 luglio di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito *internet* della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 4, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

8. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione di cui al comma 3 il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

9. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.

10. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: « il rendiconto » sono inserite le seguenti: « di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, »;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente comma: « 10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante ».

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica).

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e succes-

sive modificazioni, la parola « cinquanta-mila » è sostituita dalla seguente: « cinque-mila ».

2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « superiore ad euro 20.000 » sono sostituite dalle parole « all'importo di cui all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 ».

ART. 7.

(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo).

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza col Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituito il Presidente delle rispettive Camere col Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

ART. 8.

(Deleghe al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie a+1 coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici, nonché di

rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad adottare un decreto legislativo in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera

i-bis) del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di armonizzare il relativo regime a quello stabilito dall'articolo 4 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.
Doc. XXII n. 30 Lo Moro.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: danneggiamenti o aggressioni contro persone o beni pubblici e privati con le seguenti: danneggiamenti o aggressioni, contro persone o beni pubblici o privati.

1. 10. La relatrice.

Al comma 2, sostituire le parole: di pregiudicarne il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale con le seguenti: di pregiudicare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale da essi svolta.

1. 11. La relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli atti intimidatori con le seguenti: delle intimidazioni.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: degli atti intimidatori con le seguenti: delle intimidazioni;

al comma 1, lettera d), sostituire le parole: degli atti di intimidazione con le seguenti: delle intimidazioni;

al comma 1, lettera e), sostituire le parole: degli atti intimidatori con le seguenti: delle intimidazioni.

2. 10. La relatrice.

ART. 3.

Al comma 2-quater, sostituire la parola: precisati con la seguente: indicati.

3. 10. La relatrice.

TITOLO

Al titolo, sostituire le parole: sugli atti di intimidazione con le seguenti: sul fenomeno delle intimidazioni.

Tit. 1. La relatrice.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo ed degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini, recanti delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili *(Deliberazione)* 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 76

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato il 26 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria è fissato alle ore 15 di oggi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo ed degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini, recanti delega al

Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

(Deliberazione).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili ed agli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione

ha programmato di procedere all'audizione di magistrati e, in particolare, Presidenti di alcuni Tribunali o Corti d'appello, di docenti universitari esperti della materia, di esponenti di associazioni rappresentative della magistratura e dell'avvocatura.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:	
Risoluzione 1862 (2012), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sessione del 23-27 gennaio 2012, concernente il funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina. Doc. XII-bis, n. 1 (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	77
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista. Doc. XII, n. 809 (<i>Seguito esame istruttorio e rinvio</i>)	81

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Primo ministro Tymoshenko e di altri esponenti del governo uscente.

RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Risoluzione 1862 (2012), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sessione del 23-27 gennaio 2012, concernente il funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina. Doc. XII-bis, n. 1.

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio della risoluzione in titolo.

Furio COLOMBO, *presidente*, segnala che il Parlamento europeo ha approvato nel mese di ottobre 2011 una risoluzione sugli sviluppi politici in Ucraina in relazione alla condizione di detenzione dell'ex

Luca VOLONTÈ (UdCpTP), *relatore*, fa presente che già da tempo l'Ucraina è sottoposta a monitoraggio da parte del Consiglio d'Europa e che i *Rapporteur* di tale organizzazione svolgeranno missioni a Kiev, anche a seguito dell'approvazione della risoluzione in titolo. A dimostrazione della rilevanza del tema all'ordine del giorno, sottolinea che nella giornata odierna inizierà la discussione in Assemblea di mozioni relative alla tutela dei diritti umani e politici in Ucraina, con particolare riferimento alla vicenda dell'ex Primo ministro Yulia Tymoshenko e di altri esponenti politici, che trovano nella risoluzione del Consiglio d'Europa il proprio punto di riferimento.

Segnala che il documento in esame è stato adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa lo scorso 26 gennaio 2012 e ricorda di far parte di tale organismo in qualità di presidente del gruppo dei popolari-cristiano democratici.

Nel dare conto dei contenuti della risoluzione, fa presente che essa dedica

ampio spazio alle azioni penali intentate a carico di esponenti del precedente governo ucraino, in ragione delle rilevanti ripercussioni negative che tali azioni rivestono rispetto al processo di integrazione del Ucraina in Europa.

In particolare, il Consiglio d'Europa esprime la propria preoccupazione in merito alle vicende processuali che riguardano l'ex Primo Ministro, Yulia Tymoshenko, l'ex Ministro dell'Interno, Juriy Lutsenko, l'ex Ministro della Difesa *ad interim*, Valeriy Ivashchenko, l'ex primo Viceministro della Giustizia, Yevhen Korniychuk, ritenendo che il campo di applicazione degli articoli 364 (abuso di ufficio) e 365 (abuso di pubblici poteri) del codice penale ucraino, utilizzati nei procedimenti a carico degli ex membri del Governo, sia troppo vasto, permettendo così una penalizzazione retroattiva del normale processo di decisione politica. Si invita quindi ad emendare quanto prima i due articoli dal codice penale, nonché a derubricare i capi d'accusa a carico degli ex esponenti governativi fondati su tali disposizioni.

Sottolinea che il Consiglio d'Europa aveva già espresso in passato preoccupazioni e rilievi su tali questioni, auspicando un processo di riforma del codice penale ucraino al fine di circoscrivere l'eccessivo margine di discrezionalità concesso nel dare attuazione delle due norme. L'attuale maggioranza di governo a Kiev aveva anche offerto riassicurazioni circa la propria volontà di procedere in tale senso, salvo disattendere tutte le aspettative. A titolo d'esempio, fa presente che il meccanismo di nomina del procuratore generale da parte del capo dell'esecutivo aggrava la portata dei due citati articoli del codice penale.

Segnala che la risoluzione deplora le numerose manchevolezze riscontrate nei procedimenti in questione, ritenendole frutto di lacune sistemiche del sistema giudiziario ucraino e ritiene che esse possano aver inficiato la possibilità per gli imputati di ottenere un giusto processo. Il documento ricorda che tali lacune costituiscono da tempo fonte di inquietudine per l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Nella risoluzione si esprime, inoltre, preoccupazione per la scarsa indipendenza della magistratura, l'eccessivo ricorso alla custodia cautelare e la sua durata, la disparità tra gli strumenti a disposizione dell'accusa e della difesa. Il documento contiene inoltre numerosi rilievi e osservazioni in relazione alla legislazione e al processo elettorale, anche in considerazioni della scadenza del prossimo autunno, in cui sarà rinnovato il Parlamento.

Nelle conclusioni si afferma che l'attuazione delle raccomandazioni contenute nella risoluzione, in particolar modo quelle relative alle azioni penali intentate contro alcuni esponenti del precedente governo, costituirebbe un segnale di impegno da parte delle autorità nei confronti delle norme e dei valori del Consiglio d'Europa. In caso contrario sorgerebbero serie perplessità riguardo l'impegno delle autorità nei confronti dei principi della democrazia e dello stato di diritto. Si invita pertanto la Commissione di monitoraggio a seguire la situazione con attenzione e a proporre le azioni necessarie, incluse eventuali sanzioni, nel caso in cui le richieste dell'Assemblea del Consiglio d'Europa non trovino adempimento.

Osserva in proposito che molto raramente l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato risoluzioni di questo tipo, che prevede conseguenze rilevanti in assenza dell'adozione delle misure richieste. Ricorda inoltre che lo *Standing Committee* dell'Assemblea, il 9 marzo scorso, ha ribadito la sua preoccupazione, richiamato i punti salienti della risoluzione ed invitato ulteriormente il Governo ucraino ad agire prontamente. Si tratta di decisioni assunte a larga maggioranza anche in ragione dell'indifferenza con cui le autorità di Kiev reagiscono alle iniziative del Consiglio d'Europa.

Sottolinea che pur essendo stata approvata ormai da oltre tre mesi, la risoluzione in esame mantiene, purtroppo, inalterata la sua attualità. Le precarie condizioni di salute degli ex esponenti governativi attualmente in stato di detenzione, a cominciare da quelle di Yulia

Tymoshenko, sono ulteriormente peggiorate nelle ultime settimane. Ricorda in proposito che nel mese di marzo anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha richiesto alle autorità ucraine di assicurare alla ex *premier* adeguate cure mediche in una istituzione appropriata. Negli ultimi giorni sono state diffuse anche notizie relative a maltrattamenti e percosse che suscitano ulteriore apprensione.

L'attenzione internazionale sul suo caso e su quello degli altri ex ministri sta nel frattempo crescendo. Rammenta che questo Comitato, anche su suo suggerimento, ha svolto nelle scorse settimane l'audizione di Eugenia Tymoshenko, figlia di Yulia, che è stata inoltre ospite del Consiglio di Europa.

Personalmente ritiene sia necessario mandare segnali politici forti e il più possibile univoci al Governo ucraino, in relazione al fatto che la liberazione e le cure di Yulia Tymoshenko e degli altri esponenti politici rappresentano una priorità europea. Si tratta di una giusta battaglia per i diritti umani e di civiltà politica per tenere questo Paese dentro il contesto europeo e per garantire il rispetto degli standard europei.

Matteo MECACCI (PD) nel ritenere proficuo che sulla questione oggetto della risoluzione si intensifichino le iniziative parlamentari, sia a livello nazionale che regionale, osserva che l'esame in corso trae in qualche modo origine anche dall'audizione di Eugenia Tymoshenko, figlia di Yulia, svoltasi presso il Comitato sui diritti umani nel mese di marzo.

Riferisce che anche l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, di cui è membro, sta monitorando con attenzione le vicende politiche ucraine. In particolare nel corso di un dibattito in sede di Commissione diritti umani sulla situazione dei penitenzieri e la carcerazione preventiva, è stata sentita anche Eugenia Tymoshenko. Più in generale si pone il problema della presidenza di turno dell'OSCE, che dovrebbe essere attribuita all'Ucraina nel 2013. Osserva che all'interno dell'Organizzazione si sta sviluppando un dibattito sull'opportu-

nità di questa scelta nell'attuale contesto politico e ritiene probabile che la questione sarà sollevata nel corso della sessione dell'Assemblea parlamentare prevista per il prossimo luglio.

Ricordando le numerose irregolarità che caratterizzarono le elezioni politiche del 2004 poi annullate, al cui monitoraggio prese parte, e pur prendendo atto che le ultime elezioni sono state sostanzialmente corrette, invita ad una considerazione scrupolosa dell'appuntamento elettorale del prossimo 29 ottobre. Rileva che in ogni caso il processo elettorale sarebbe gravemente inficiato dallo stato di detenzione di esponenti politici di rilievo e soprattutto della *leader* dell'opposizione.

Gianni VERNETTI (Misto-ApI) sottolinea che la risoluzione approvata dal Consiglio d'Europa è molto rilevante anche perché rappresenta lo strumento giuridico e politico più completo per analizzare e trattare il caso Tymoshenko. Evidenzia che gli articoli del codice penale ucraino, già richiamati, costituiscono un pretesto per veicolare forme di vendetta politica, in antitesi con quanto avviene nella prassi della comunità internazionale che dedica sempre particolare cura alla tutela della legittimità dei collegi chiamati a giudicare sulle responsabilità di *leader* politici, come avviene ad esempio nel caso dell'ex primo ministro della Sierra Leone Charles Taylor. Sottolinea che l'Ucraina è un Paese di notevole rilevanza, che in occasione della cosiddetta « Rivoluzione arancione » ha manifestato aspirazioni di natura euro-atlantica, poi disattese anche a causa della distrazione dell'Occidente e dell'atteggiamento burocratico di Bruxelles. Osserva che il contributo del Consiglio d'Europa è essenziale anche ai fini delle richieste che l'Unione europea dovrà formulare alle autorità di Kiev. Ricorda che l'audizione della figlia di Yulia Tymoshenko e gli incontri informali avuti con esponenti del Partito ucraino delle regioni sono stati illuminanti per comprendere quanta strada si debba ancora compiere per conseguire una visione condivisa in tema di standard umanitari e di *rule of law*.

Quanto all'osservazione del collega Mecacci sulla regolarità delle ultime elezioni ucraine, sottolinea che l'appuntamento elettorale del prossimo autunno si preannuncia fondato su un artificio legale che impedirà all'opposizione di prendere parte alla campagna elettorale e che getterà discredito sulla stessa legittimità della compagine di governo in carica. Auspica, in conclusione, che l'Italia, insieme agli altri maggiori Paesi europei, operi sia sul piano bilaterale che multilaterale per affrontare e risolvere la situazione.

Enrico PIANETTA (Pdl) concorda con le considerazioni del relatore: non vi è dubbio circa la natura vendicativa delle misure adottate nei confronti dell'ex premier Tymoshenko e di alcuni ministri del suo governo e concorda con il collega Vernetti quanto alla necessità che si operi affinché sul continente europeo si affermi una visione condivisa in materia di diritti e di libertà fondamentali. Auspica iniziative parlamentari per intensificare il monitoraggio sulle prossime elezioni in Ucraina e, soprattutto, che l'Unione europea faccia sentire la propria voce in modo più incisivo.

Francesco TEMPESTINI (PD), nel dare risalto alla visione unanime che emerge dal presente dibattito, anche in vista dell'imminente discussione di mozioni che avrà luogo presso l'Assemblea, ritiene che il Parlamento italiano possa in questo caso testimoniare la non negoziabilità di una questione di principio, che è l'invalidità di taluni limiti in materia di diritti umani. Osserva che l'assertività del Parlamento contribuisce a rafforzare il ruolo del nostro Paese nel confronto con l'interlocutore ucraino. Sottolinea che questa presa di posizione non nasce da posizioni di pregiudizio nei confronti di quel Paese, ma dalla necessità di conservare una linea di coerenza su valori profondi, condivisi da tutte le forze politiche. Nella consapevolezza che i governi dispongono di margini di azione diversi, in cui si debbono necessariamente conciliare profili disomogenei, ai parlamenti nazionali è spesso

concesso mantenere una linea di maggiore intransigenza, in questo caso con il sostegno del Consiglio d'Europa e dello stesso Parlamento europeo. Quanto al dibattito che avrà luogo presso l'Assemblea, auspica che esso possa condurre ad un testo condiviso e in linea con lo spirito della risoluzione in titolo.

Furio COLOMBO, *presidente*, nell'associarsi alle riflessioni dei colleghi intervenuti al presente dibattito, ritiene che la condotta delle autorità di Kiev rispetto al caso Tymoshenko sia meritevole di toni indignati in un'ottica di valorizzazione dell'identità europea dell'Ucraina. Segnala, quindi, che secondo taluni organi di informazione italiani sarebbero in programma a Kiev iniziative di collaborazione commerciale tra Italia e Ucraina nell'ambito dell'evento « *Italy come to you* », in cui appare delicato, a suo avviso, il ruolo che potrebbe essere svolto dall'ambasciata italiana.

Luca VOLONTÈ (UdCpTP), *relatore*, si associa alla considerazione del presidente Colombo, al fine di scongiurare che una particolare valorizzazione dell'evento da parte del rappresentante diplomatico italiano possa involontariamente attenuare il giudizio negativo sulla condotta tenuta dal governo ucraino.

Matteo MECACCI (PD) concorda sulla necessità che la cooperazione commerciale tra l'Italia e l'Ucraina si svolga nella considerazione delle iniziative parlamentari in corso.

Francesco TEMPESTINI (PD) condivide le considerazioni di cautela espresse dal presidente Colombo e dai colleghi, nella piena considerazione delle competenze e del ruolo propri del parlamento e del governo.

Enrico PIANETTA (Pdl) concorda con il collega Tempestini circa l'opportunità di rispettare a pieno gli ambiti e le competenze coinvolte.

Furio COLOMBO, *presidente*, richiamando la propria esperienza in qualità di direttore dell'Istituto italiano di cultura di New York e, dunque, la consapevolezza circa i toni enfatici che in genere simili eventi assumono, si associa alle riflessioni dei colleghi Tempestini e Pianetta.

Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.45.

Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista.

Doc. XII, n. 809.

(Seguito esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Furio COLOMBO, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame istruttorio della risoluzione in titolo era stato sospeso in attesa del pronunciamento della Commissione europea e della Commissione di Venezia. Segnala in proposito che lo scorso 25 aprile la Commissione europea si è espressa in merito alle tre procedure d'infrazione urgenti nei confronti dell'Ungheria da essa avviate il 17 gennaio scorso.

Riferisce che la Commissione ha accolto positivamente le misure adottate per garantire l'indipendenza della banca centrale, misure da ritenersi necessarie per permettere l'erogazione degli aiuti comunitari di cui il Governo magiaro aveva bisogno. La Commissione ha invece espresso la sua insoddisfazione per le risposte alle questioni sollevate circa l'in-

dipendenza dell'istituzione per la protezione dei dati personali e del sistema giudiziario e ha pertanto stabilito di presentare un ricorso su questi due aspetti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

In merito alla prima questione, osserva che i problemi derivano principalmente dalla cessazione del funzionamento del precedente organismo prima della scadenza naturale del mandato del suo titolare. Rispetto alle minacce all'indipendenza dell'autorità giudiziaria, la Commissione ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi celermente sull'imminente pensionamento anticipato di 236 giudici, invitando in ogni caso il Governo ungherese a sospendere tale procedura. Più in generale, destano preoccupazione i poteri attribuiti al presidente della nuova Corte di giustizia ungherese e la possibilità di trasferire i giudici senza il loro consenso.

Segnala al riguardo che la vicepresidente Reding ha annunciato l'intenzione di convocare prima dell'estate un incontro della rete dei presidenti delle Corti supreme dei Paesi membri dell'UE con il ministro della giustizia ungherese ed alti magistrati di quel Paese per approfondire il funzionamento del sistema giudiziario. Osserva che nel documento della Commissione si cita anche il dialogo in corso su questi temi tra la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e le autorità ungheresi, sulla base di una opinione della stessa Commissione di Venezia, espressa nella seduta plenaria del 17 marzo, che ha prospettato la necessità di modifiche costituzionali per assicurare l'indipendenza del sistema giudiziario ed un sistema efficace di *checks and balances*.

Constata che il quadro legislativo ungherese appare caratterizzato da una certa evoluzione, grazie soprattutto alle iniziative adottate in sede di Unione europea e di altri organismi internazionali, ma che molte questioni rimangono irrisolte. Cita in proposito, oltre alle procedure di infrazione sopra illustrate, il tema della libertà dei *media*, oggetto di numerose prese di posizioni critiche da parte di

autorevoli organi di informazione ed istituzioni indipendenti, e l'alterazione della normale dialettica politica e del principio di alternanza causata dall'ampio uso di leggi cardinali che richiederanno una maggioranza di due terzi per la loro modifica.

Ricorda che tali preoccupazioni trovano spazio anche in una ulteriore risoluzione del Parlamento europeo, approvata lo scorso 16 febbraio, il cui esame potrebbe essere abbinato a quella già all'ordine del giorno del Comitato.

Anche la vicenda delle dimissioni, per avere copiato la tesi di dottorato, del Presidente ungherese Pal Schmitt, sostituito peraltro da uno stretto collaboratore del premier Orban, Janos Áder, con la non partecipazione al voto delle opposizioni di centro sinistra, a suo avviso non ha contribuito a migliorare l'immagine del Paese né a diminuire le tensioni tra i diversi schieramenti politici.

In conclusione ritiene che occorra vigilare sul clima di intolleranza che sta attraversando il continente europeo, anche a causa del perdurare della gravissima situazione economica, e sul diffondersi di tentazioni nazionalistiche ed isolazioniste, fenomeno di cui l'Ungheria è stata una protagonista, ricordando in proposito anche il risultato elettorale del partito di estrema destra Jobbik. Osserva che un ulteriore grave e recentissimo segnale di allarme in tal senso è rappresentato dall'entrata nel Parlamento greco del partito Alba dorata, di tendenza neonazista.

Luca VOLONTÈ (UdCpTP) suggerisce di audire il presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, Gianni Buquicchio, che potrà fornire elementi utili per approfondire i punti critici dell'attuale assetto costituzionale ungherese e le possibili soluzioni. Rileva in ogni caso che è in corso un'evoluzione positiva e che, come emerge anche da contatti da lui avuti personalmente, il Governo magiaro appare disposto ad accogliere molte delle

raccomandazioni che gli sono rivolte sul piano internazionale.

Concorda con il presidente Colombo sulla centralità del tema delle leggi cardinali, osservando che è in corso un processo di revisione di alcune di esse e che è in atto un tentativo di coinvolgere anche le forze di opposizione in tale esercizio.

Complessivamente ritiene che nella situazione attuale coesistano elementi di speranza e di preoccupazione e che sia pertanto auspicabile continuare a seguire la vicenda costituzionale ungherese, ribadendo che un momento di confronto con la Commissione di Venezia possa aiutare a comprendere con maggiore precisione sia i tempi che i contenuti delle necessarie revisioni.

Enrico PIANETTA (PdL) dichiara di condividere la proposta del collega Volontè. Ricorda inoltre che in una precedente seduta la collega Boniver aveva proposto di effettuare una missione in Ungheria per una conoscenza più diretta della vicende politiche che sono oggetto di notevole attenzione a livello continentale. Ritiene, infatti, che compito precipuo di un organismo parlamentare sia quello di raccogliere informazioni approfondite e sviluppare un dialogo il più ampio possibile.

Furio COLOMBO, *presidente e relatore*, concorda pienamente con il collega Volontè sull'opportunità di audire il rappresentante della Commissione di Venezia per acquisire ulteriori informazioni sul possibile processo di revisione costituzionale. Accoglie altresì l'invito del collega Pianetta a valutare l'opportunità di una missione in Ungheria.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 20006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	83
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. C. 4003 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	84
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. C. 3466 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	85

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 20006/2004 sulla cooperazione tra le autorità

nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Atto n. 462.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenziando che la relazione tecnica rappresenta come esso non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, segnalando in particolare come non si prevedono nuovi organi o compiti per le amministrazioni pubbliche. Ritiene, pertanto, che il prov-

vedimento non presenti profili finanziari problematici, nel presupposto che le amministrazioni competenti possano effettivamente provvedere alle attività di controllo ivi previste nell'ambito delle risorse già loro assegnate a legislazione vigente. Sul punto, reputa comunque opportuna una conferma da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che le amministrazioni potranno provvedere ai compiti loro assegnati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come, atteso che le Commissioni II e IX sono tenute ad esprimere il proprio parere entro il 26 maggio prossimo, potrebbe essere astrattamente possibile che tali Commissioni formulino condizioni volte ad introdurre modifiche comportanti effetti finanziari sulle quali la Commissione non potrebbe esprimersi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur condividendo la preoccupazione dell'onorevole Borghesi, ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, la Commissione può esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario alle Commissioni di merito competenti.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

C. 4003 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e dell'emendamento ad esso riferito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 6 marzo 2012. Fa presente che in quell'occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiedendo l'introduzione di una clausola di invarianza, tesa a garantire che all'attuazione del provvedimento si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che la Commissione affari sociali, nella seduta del 13 marzo 2012, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Alla luce di queste considerazioni, osserva che il provvedimento non appare comportare profili problematici. Analogamente, non rileva profili finanziari problematici nell'unico emendamento trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda sulla neutralità finanziaria del provvedimento e dell'emendamento Scilipoti 1.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4003 e abb.-A, recante norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi, e l'emendamento 1.2 ad esso riferito;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.2. »

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.

C. 3466 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 15 febbraio 2012 e che in quella occasione la Commissione ha espresso un parere di nulla osta. Nel segnalare che nella seduta dell'8 marzo 2012, la I Commissione ha concluso l'esame in sede referente del provvedi-

mento apportando alcune modifiche al testo che non appaiono, comunque, avere conseguenze negative di carattere finanziario, ritiene che possa esprimersi anche in questa sede un parere non ostativo. Fa presente, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che non appaiono comportare conseguenze finanziarie pregiudizievoli per la finanza pubblica. Su tali aspetti ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Comunica quindi che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti della Commissione 2.100 e 2.101, che a suo avviso non presentano profili finanziari problematici.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la neutralità finanziaria del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3466 e abb.-A, recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti 2.100 e 2.101;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	86
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93

SEDE REFERENTE:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Cesario, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, ne aveva già illustrato il contenuto.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*) sul provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede se la condizione recata dalla proposta di parere sia volta ad ampliare le facoltà assunzionali delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, precisa che la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore ha il solo scopo di far salve le previsioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, recentemente convertito in legge, finalizzate, quanto al comma 24, ad assicurare la funzionalità

delle strutture dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio e a garantire un'efficace contrasto all'evasione, fermi restando i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nonché, quanto al comma 24-*bis*, riferito al Corpo della Guardia di finanza, ad assicurare la massima flessibilità organizzativa e a potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, nei limiti di organico e di spesa già stabiliti.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala come la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), del provvedimento in esame — che sostituisce il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di corso-concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia —, pur non avendo effetti diretti sull'Amministrazione finanziaria, sembri recare profili discriminatori tra dipendenti pubblici e concorrenti provenienti dall'esterno, in quanto a questi ultimi è consentito accedere alla procedura selettiva con il solo diploma di laurea, anche non specialistica, mentre ai dipendenti pubblici è richiesto, oltre alla laurea, l'ulteriore requisito della pregressa esperienza professionale almeno quinquennale.

A tale proposito rammenta come l'opportunità di riconsiderare la predetta disposizione sia stata manifestata anche dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, la quale ha formulato un'osservazione in merito nel parere approvato lo scorso 4 aprile.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la questione richiamata dal Sottosegretario attenga alla competenza della Commissione di merito, la quale effettuerà, al riguardo, le opportune valutazioni.

Francesco BARBATO (IdV) esprime la valutazione favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, il quale costituisce un passo avanti nella giusta direzione di ri-

duurre le spese delle pubbliche amministrazioni, migliorando al contempo la gestione del personale pubblico. Infatti, il provvedimento, nel prevedere l'utilizzo delle graduatorie degli idonei di concorsi già svolti, nonché introducendo lo strumento dei concorsi unici per l'assunzione di figure professionali comuni, consentirà di eliminare gli ingenti costi che sarebbero necessari per bandire ulteriori concorsi, assicurando al contempo a quelle amministrazioni che ne abbiano effettivamente bisogno di reperire in modo trasparente le risorse umane necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

In particolare, valuta in modo molto positivo le norme del provvedimento che consentono anche alle Regioni ed agli enti locali di avvalersi delle norme introdotte dall'intervento legislativo, rilevando, a tale proposito, come le problematiche più gravi ed urgenti in materia di reclutamento del personale si pongano proprio con riferimento a tali enti, i quali hanno spesso necessità di potenziare alcuni profili professionali, soprattutto al fine di garantire una loro adeguata presenza sul territorio ed un più efficace presidio della legalità.

In tale riguardo ritiene opportuno richiamare la recente esperienza del Comune di Napoli che, all'indomani dell'elezione del Sindaco De Magistris, ha saputo dare finalmente una svolta alla gestione della città e della macchina amministrativa comunale, avviando un oculato programma di assunzioni di personale della Polizia municipale, in un comparto cruciale per ripristinare nel territorio più ordinate condizioni di convivenza civile e di legalità. L'iniziativa del Sindaco De Magistris e della sua giunta comunale costituisce l'esempio di come un'amministrazione attenta ai reali bisogni dei cittadini possa aprire una nuova pagina in una città storicamente afflitta da gravi problemi e che, in passato, era stata amministrata in modo fallimentare, all'insegna degli sprechi e del clientelismo. In tale contesto, il rafforzamento del Corpo della Polizia municipale programmato dal Sindaco De Magistris intende coniugare virtuosamente le ragioni di una più razio-

nale e sobria gestione della cosa pubblica con l'esigenza, altrettanto ineludibile, di fornire concrete prospettive di vita e di lavoro ai giovani, innestando linfa nuova in apparati burocratici che finora si sono caratterizzati per privilegi inaccettabili e per i conseguenti, vergognosi sprechi di denaro pubblico.

Sulla scorta di tali considerazioni, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, suggerisce di inserire nella proposta di parere una premessa che sottolinei tali aspetti, con particolare riferimento all'esigenza di fornire alle amministrazioni locali gli strumenti per migliorare la propria capacità di gestione del personale e per venire incontro alle legittime aspettative dei candidati risultati vincitori o idonei in concorsi progressi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbatto, ricorda come l'articolo 4-ter, comma 10, del decreto-legge n. 16 del 2012, intervenendo sulla disciplina del patto di stabilità interno di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, abbia aumentato dal 20 al 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente il limite entro il quale possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato gli enti locali che abbiano una spesa per personale inferiore al 50 per cento delle spese correnti, ed abbia previsto che, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come si debba tenere conto, in particolare, delle esigenze di personale dell'Agenzia delle dogane, la quale è stata costretta a chiudere alcuni uffici periferici a causa di carenze nel proprio organico.

Con specifico riferimento ai profili discriminatori della normativa vigente, sui

quali il Sottosegretario ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione, evidenzia, altresì, come la progressiva esperienza almeno quinquennale, richiesta ai soli dipendenti pubblici per la partecipazione alle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, costituisca un'ulteriore manifestazione della deleteria tendenza della legislazione nazionale a prescrivere il possesso di titoli, ovvero l'assolvimento di oneri, di gran lunga più rigorosi di quelli previsti dalla normativa comunitaria. Ritiene, quindi, che tale tendenza debba essere assolutamente abbandonata, per evitare che il nostro Paese si ponga in una situazione di grave svantaggio competitivo.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva preliminarmente come l'inizio della

discussione in Assemblea del disegno di legge sia già stato definito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per la giornata di lunedì 14 maggio prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà svilupparsi nelle giornate di oggi e di domani, per concludersi entro la giornata di giovedì 10. In tale contesto ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di oggi, al fine di consentire alla Commissione di esaminarli a partire dalla seduta di domani.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, rilevando innanzitutto come, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge modifichi il comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n.1 del 2012, al fine di precisare che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche per la concessione di linee di credito, nonché in caso di sconfinamenti (prevista dal medesimo articolo 27-*bis*), riguarda le sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), ai sensi dell'articolo 117-*bis* del Testo unico delle leggi bancarie e creditizie (TUB).

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato inoltre che le disposizioni attuative del CICR sono adottate al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.

Al riguardo ricorda che, in base all'articolo 117-*bis*, comma 1, del TUB, i contratti di apertura di credito, quali unici oneri a carico del cliente, possono prevedere una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui ammontare non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, nonché un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel caso di sconfinamenti in as-

senza di affidamento, ovvero oltre il fido, relativamente ai contratti di apertura di credito e di conto corrente è prevista l'applicazione di una cosiddetta « commissione di istruttoria veloce », determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

Il comma 3 sancisce la nullità delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dalle predette norme, nullità che, peraltro, non si estende al contratto.

Il comma 4 affida la definizione delle relative norme di attuazione a una delibera del CICR, che può tra l'altro estendere l'applicazione dell'articolo 117-*bis* ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. Lo stesso CICR stabilisce i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non è dovuta la commissione di istruttoria veloce.

Segnala, inoltre, come la modifica appena descritta apportata dalla lettera *a*) rappresenti sostanzialmente l'attuazione dell'ordine del giorno n. 9/5025/202 (a firma Fluvi, Saglia, Lulli, Cera, Bernardo, Polidori), accolto dal Governo nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 alla Camera dei Deputati, che impegna l'Esecutivo, tra l'altro, ad emanare in tempi rapidi, e comunque tali da minimizzare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 27-*bis*, un provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina della citata disposizione con quanto già previsto dall'articolo 117-*bis* del TUB, a tal fine prevedendo che la nullità delle clausole dei contratti bancari si applichi alle linee di credito non conformi a quanto previsto dalla delibera CICR di cui al comma 4 dello stesso articolo 117-*bis*.

Il comma 1, lettera *b*), modificata durante l'esame al Senato, integra il disposto dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 inserendovi quattro nuovi commi, da 1-*bis* a 1-*quinquies*, con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e

sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.

Ai sensi del nuovo comma 1-*bis* del citato articolo 27-*bis*, l'Osservatorio vigila sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.

All'Osservatorio, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e che si avvale delle relative strutture, senza oneri per la finanza pubblica, partecipano due rappresentanti dello stesso MEF (di cui uno con funzioni di presidente), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ed un rappresentante della Banca d'Italia.

A seguito delle integrazioni apportate al Senato, alle riunioni dell'Osservatorio possono inoltre partecipare un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; un rappresentante dell'ABI, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.

La disposizione specifica che i componenti dell'Osservatorio non hanno diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

In base ai commi 1-*ter* e 1-*quater* del predetto articolo 27-*bis* l'Osservatorio:

monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, in particolare alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili; può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate;

elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute;

analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito;

formula eventuali proposte in un « Dossier sul credito » che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati;

promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Il nuovo comma 1-*quinqüies* dell'articolo 27-*bis* prevede che il Prefetto può attivare l'Arbitro bancario finanziario, attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Il Prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, invita la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito ed in seguito, può effettuare la relativa segnalazione all'Arbitro, che si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Al riguardo ricorda che l'Arbitro bancario finanziario, istituito dall'articolo 128-*bis* del TUB, costituisce un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, articolato sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli.

Sempre connessi con il disposto del citato articolo 117-*bis* del TUB, cui sono collegate le modifiche recate dalla lettera a) del comma 1, sono i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 1, introdotti durante l'esame al Senato.

In particolare, con riferimento alla commissione omnicomprensiva per i contratti di apertura di credito, il comma 1-*bis*, modificando il comma 1 del predetto articolo 117-*bis*, precisa che l'ammontare di tale commissione deve essere determinato in coerenza con la delibera

del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti.

Con riferimento alla commissione di istruttoria veloce prevista in caso di sconfinamenti dall'articolo 117-*bis*, comma 2, il comma 1-*ter* dispone che essa non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore a sette giorni consecutivi.

Il comma 1-*quater*, attraverso una modifica al comma 4 dell'articolo 117-*bis*, precisa che la delibera del CICR con cui sono dettate le norme di attuazione della disciplina sulle commissioni bancarie è adottata al fine di rendere i costi delle commissioni trasparenti e immediatamente comparabili e deve pertanto tenere conto di tali finalità.

Il comma 1-*quinqües*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di rating di legalità delle imprese.

Al riguardo rammenta che il citato articolo 5-*ter* ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, nonché di elaborare un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale, di cui si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

In tale contesto normativo il comma 1-*quinqües* precisa l'ambito di applicazione della normativa sul *rating* di legalità, prevedendo che esso sia elaborato ed attribuito, su istanza di parte, alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.

I criteri e le modalità operative con cui si procede all'elaborazione e all'attribu-

zione del *rating* sono inoltre demandati ad un regolamento dell'AGCM da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione (cioè entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), specificandosi che ai fini del *rating* possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.

Si prevede inoltre l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico per definire le modalità con cui tenere conto del *rating* di legalità in sede di concessione di finanziamenti pubblici, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Si stabilisce, infine, che gli istituti di credito che omettono di tener conto del *rating* attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.

Il comma 2-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, modifica il meccanismo di elezione dei componenti dell'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni, prevedendo, attraverso alcune modifiche all'articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, che il numero di commissari dell'Autorità, i quali sono eletti dal Senato e dalla Camera, passi da quattro a due; conseguentemente, si riduce da due a uno il numero di nominativi che ciascun senatore o deputato può esprimere in sede di elezione del consiglio dell'Autorità, laddove l'attuale formulazione prevede la possibilità, per ciascun parlamentare, di indicare un nominativo per la Commissione infrastrutture e reti ed uno per la Commissione per i servizi e i prodotti.

Le modifiche sono esplicitamente motivate dall'esigenza di adeguarsi tempestivamente al dettato dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, che, al comma 1, lettera *a*), ha ridotto da otto a quattro i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escluso il Presidente.

Nel corso dell'esame in Assemblea al Senato è stato soppresso il comma 2 del-

l'articolo 1, il quale interveniva sulla misura del trattamento pensionistico a seguito dell'introduzione di un limite massimo dei trattamenti economici, relativi ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'applicazione di tali limiti incide infatti sulla determinazione dei criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo.

In tale contesto la novella recata dal comma 2 escludeva che gli emolumenti attribuiti, in misura ridotta, dopo l'entrata in vigore dei predetti limiti, facessero parte della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo (tali emolumenti rilevano, invece, ai fini della quota da liquidare secondo il sistema contributivo). Tale esclusione operava a condizione che: i requisiti per il trattamento pensionistico fossero già stati maturati alla data del 22 dicembre 2011 (data di approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 201); il soggetto non fosse

titolare di altro trattamento pensionistico e continuasse a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le funzioni che svolgeva alla predetta data.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento, sia opportuno rinviare gli interventi sul merito del decreto-legge alla fase di esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare sul provvedimento, rinviando il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

ALLEGATO

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi (Testo unificato C. 4116 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 e abbinate, recante « Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevata l'esigenza di tenere conto delle specificità funzionali e delle particolari esigenze organizzative dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, al fine di assicurare a tali cruciali settori della pubblica amministrazione la flessibilità necessaria per svolgere nel modo più incisivo possibile l'attività di contrasto dell'evasione fiscale;

evidenziata inoltre la necessità di coordinare l'intervento normativo con le misure in materia di reclutamento di personale dell'Amministrazione finanziaria recate dal decreto-legge n. 16 del 2012, recentemente esaminato dalla Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad integrare il testo del provvedimento, nel senso di specificare che restano salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale consente alle agenzie fiscali di espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed in presenza dell'esigenza urgente di assicurare la funzionalità delle strutture e di garantire un'efficace contrasto all'evasione, prevenendo, altresì, che, nelle more dell'espletamento delle predette procedure concorsuali, le predette agenzie possano attribuire ai propri funzionari incarichi dirigenziali a tempo determinato la cui durata è fissata in relazione al tempo di copertura del posto vacante mediante concorso, nonché di cui al comma 24-*bis* del citato articolo 8 del decreto-legge n. 16, che autorizza la Guardia di finanza ad effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa stabiliti, utilizzando il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo degli appuntati e finanziari.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2367 Argentin in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici ed accademici, nonché introduzione di sanzioni penali in materia eliminazione delle barriere architettoniche (<i>Deliberazione</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	99

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	95
Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2011-2013 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 460 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	95
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014. Atto n. 459 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	101
ALLEGATO 4 (<i>Nota presentata dal Governo</i>)	103

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero (seguito esame nuovo testo). C. 121 Angeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2367 Argentin in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della

tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici ed accademici, nonché introduzione di sanzioni penali in materia eliminazione delle barriere architettoniche.

(*Deliberazione*).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'ar-

articolo 144, comma 1, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2367 Argentin in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici ed accademici, nonché introduzione di sanzioni penali in materia eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base del programma in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il suo voto favorevole.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia anch'egli il suo voto favorevole.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del vice presidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, propone di passare all'esame dell'atto n. 460.

La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2011-2013 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.

Atto n. 460.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 aprile 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*) che illustra.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) dichiara la sua astensione dal voto sulla proposta di parere presentata.

Giuseppe SCALERA (PdL) dichiara anch'egli la sua astensione dal voto sulla proposta di parere presentata.

Antonino RUSSO (PD) dichiara l'astensione dal voto sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014.

Atto n. 459.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 aprile 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha trasmesso una documentazione relativa allo schema di decreto in esame, che è a disposizione dei commissari.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, presenta una proposta di parere sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*), che illustra.

Il sottosegretario Roberto CECCHI lascia agli atti una nota, in risposta ai quesiti posti nella seduta precedente (*vedi allegato 4*).

Emerenzio BARBIERI (PdL) suggerisce di inserire nella proposta di parere del relatore una condizione che preveda la trasmissione al Parlamento del prossimo schema di decreto entro il mese di febbraio del primo anno del triennio di riferimento. Suggerisce, altresì, di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto) dichiara la sua astensione dal voto sul provvedimento in esame, per l'assenza del Governo su temi molto importanti per tutto il mondo della cultura, ritenendo necessario garantire il massimo della trasparenza sulle questioni indicate. Chiede, in particolare, un'informativa specifica sull'esigenza di evitare inutili contrapposizioni nell'organizzazione del festival del cinema sul territorio nazionale e sull'individuazione dei siti dell'UNESCO.

Eugenio MAZZARELLA (PD) manifesta perplessità sull'applicazione dei criteri effettuata dalla commissione per l'assegnazione delle risorse, considerando criticamente, fra l'altro, come di essa non faccia parte alcun umanista. Al riguardo, pone l'esempio dell'Accademia Pontaniana, di cui egli stesso fa parte, la quale, nonostante gli indubbi meriti scientifici, non ha raggiunto il minimo del punteggio richiesto su diversi criteri. Fra l'altro, contesta lo scarso punteggio attribuito con riferimento alla consistenza patrimoniale del-

l'ente, sebbene lo stesso possieda un consistente patrimonio librario e archivistico.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, dichiara di concordare con le osservazioni formulate dall'onorevole Giulietti in merito alla necessità di una precisa individuazione delle modalità per il riconoscimento dei siti Unesco. Lamenta, altresì, la disorganicità degli interventi del Ministero in merito alle candidature a *Capitale Europea della Cultura per il 2019*. Evidenzia, pertanto, la necessità del dialogo e dell'interlocuzione fra il Governo e la Commissione, al fine di garantire la promozione culturale delle attività sul territorio.

Antonino RUSSO (PD), con particolare riferimento all'osservazione di cui alla lettera *c*), condivide l'osservazione generale del collega Mazzarella, stigmatizzando in particolare il fatto che su 103 interventi di finanziamento soltanto uno riguardi la Regione siciliana, di guisa che si rende necessario un riequilibrio territoriale negli interventi di finanziamento.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide le osservazioni dell'onorevole Giulietti, ritenendo necessario garantire il massimo della trasparenza sulle decisioni in questione. Invita inoltre il Governo ad effettuare una selezione dei soggetti candidati che sia basata su criteri di qualità. Preannuncia quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottopone all'attenzione della Commissione il caso dell'Accademia del Poggio, che non ha ottenuto, sulla base dell'applicazione dei criteri indicati, punteggi proporzionati al suo stato patrimoniale: una biblioteca di circa 40 mila volumi, un'audioteca di circa 13.0000 dischi, una collezione di fossili di circa 1.300 reperti ben conosciuti dagli studiosi del settore, nonché una collezione di reperti etruschi, recentemente assegnata in deposito dalla Sovrintendenza. Rileva che di ciò non si ritrova traccia nella

scheda istruttoria redatta dalla commissione per l'assegnazione delle risorse, invitando perciò il Governo a riesaminare la richiesta del soggetto indicato e a rivalutare i relativi punteggi.

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, ritiene che sarebbe opportuno concentrare l'attenzione sui criteri fissati dal ministero per l'assegnazione delle risorse, criteri che considera assolutamente necessario modificare. Osserva poi, più in generale, come i medesimi criteri dovrebbero essere resi noti prima della presentazione delle domande da parte delle istituzioni culturali. Ritiene, infatti, che non si possa valutare l'operato degli enti culturali, introducendo « a posteriori » i parametri di valutazione. Sul punto, ribadisce poi l'assoluta necessità di una predeterminazione dei criteri stabiliti nel bando, al fine di garantire maggiore trasparenza nelle modalità di selezione. Sottolinea quindi la necessità che al criterio della quantità delle pubblicazioni si accompagni quello della valutazione della relativa qualità, suggerendo di inserire tale rilievo come condizione nella proposta del relatore. Precisa che riterrebbe in ogni caso necessario trasformare tutte le osservazioni in condizioni. Aggiunge che occorrerebbe raccomandare alla commissione esaminatrice e al Ministero di riesaminare eventuali errori materiali commessi nel corso dell'istruttoria. Rileva, infine, come molte istituzioni culturali lamentino di non poter acquisire più patrimonio librario proprio per mancanza di fondi, mentre i criteri previsti premiano con l'erogazione di contributi finanziari proprio chi possiede più volumi. Al riguardo, osserva che occorrerebbe operare una scelta di politica culturale, decidendo se attribuire ulteriori fondi a chi ha già un consistente patrimonio bibliografico ovvero a chi possiede pochi libri, al fine di arricchire il proprio patrimonio non particolarmente consistente.

Giuseppe GIANNI (PT) condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Ghizzoni, ribadendo la necessità che i criteri di valutazione siano definiti *ex ante*.

Giuseppe SCALERA (Pdl) ricorda, innanzitutto, che lo schema di decreto in esame individua gli istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 per il triennio 2012-2014. A tale proposito, evidenzia, altresì, che i criteri di riparto e i requisiti necessari per ottenere l'erogazione del contributo sono individuati dall'articolo 2 della legge citata, nonché dalla circolare del Ministero del 4 febbraio 2002, n. 16. Osserva, pertanto, che, ai fini di una razionalizzazione delle modalità di erogazione dei contributi statali, occorrerebbe una preventiva modifica della legislazione vigente in materia, anche al fine di affiancare una valutazione qualitativa ad un esame meramente quantitativo delle pubblicazioni.

Maria Letizia DE TORRE (PD) concorda con le osservazioni formulate dall'onorevole Ghizzoni, ribadendo la necessità di una predeterminazione dei criteri stabiliti nel bando, al fine di garantire la trasparenza nelle modalità della selezione pubblica. Propone, pertanto, di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera c), per rendere il più possibile cogente l'applicazione di criteri trasparenti e meritocratici.

Walter TOCCI (PD) condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Ghizzoni, elencando, altresì, alcune motivazioni a sostegno della richiesta di riesame, contenuta nell'osservazione di cui alla lettera a), dell'esclusione di alcuni enti per mancato raggiungimento del punteggio minimo. In particolare, contesta l'attribuzione di alcuni punteggi alla Fondazione Pietro Nenni, segnalando che, nella scheda analitica di valutazione dell'ente, è stato attribuito un punteggio pari a zero alla voce « accesso altre reti » nella sezione « applicazioni informatiche », pur essendo la Fondazione Pietro Nenni collocata nella

sezione « progetto archivi *on-line* » del sito del Senato della Repubblica. Contesta, altresì, lo scarso punteggio attribuito al medesimo ente con riferimento alla sua consistenza patrimoniale, nonostante il rilevante patrimonio archivistico di cui esso dispone, suo vero e proprio punto di forza. Auspica, quindi, che in futuro possa essere previsto un intervento dell'ente sottoposto a valutazione, successivo alla decisione adottata dal Ministero, per consentire all'ente stesso di contro dedurre le decisioni adottate dall'Esecutivo. Ciò, anche al fine di sgravare le Commissioni parlamentari dalla funzione di contro dedurre a loro volta, per gli enti interessati, le risultanze dell'istruttoria ministeriale che si ritengono improprie.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, preannuncia una riformulazione della sua proposta di parere, volta a recepire le indicazioni segnalate dai colleghi intervenuti. In particolare, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *d*), segnala che sarà inserito il criterio della valutazione qualitativa delle pubblicazioni effettuate, in aggiunta a quello del numero delle pubblicazioni stesse.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del vice presidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto CECCHI.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero (seguito esame nuovo testo).

C. 121 Angeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base, non sono stati presentati emendamenti. Il nuovo testo sarà, quindi, inviato alle Commissioni permanenti per l'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, sulle « Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici », nell'ambito dell'esame della proposta di legge n. 2367 Argentin ed altri.

PROGRAMMA

L'indagine conoscitiva intende approfondire le principali tematiche connesse alla materia oggetto della proposta di legge n. 2367 Argentin ed altri, in corso di esame presso la Commissione.

Nel corso dell'indagine saranno svolte, in particolare, le audizioni dei seguenti soggetti:

rappresentanti del Governo competenti in materia;

associazioni di categoria, tra le quali Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) e Federazione Associazioni Nazionali dei Disabili (F.A.N.D.);

esperti del settore architettonico e giuridico.

Nell'ambito dell'indagine potrà essere previsto lo svolgimento di missioni, che saranno sottoposte, caso per caso, all'autorizzazione del Presidente della Camera.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2011-2013 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (Atto n. 460).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2011-2013 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fonda-

zioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (Atto n. 460),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

venga aumentato il finanziamento previsto a favore della Fondazione Ugo Spirito.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (Atto n. 459).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

considerato favorevolmente che l'atto giunge in anticipo rispetto alla precedente tabella triennale 2009-2011, sottoposta al parere parlamentare solo nel luglio 2009, con conseguenze negative sulle attività e sui bilanci degli istituti in questione;

valutato che l'entità del finanziamento stanziato è pari a 5,430 milioni di euro, cui vanno aggiunti 2,550 milioni di euro destinati per legge a quattro istituti (1 milione per la Accademia della Crusca, 450.000 euro per la Fondazione Franceschini, 600.000 euro per la Sismel, 500.000 euro per l'Istituto storico per il Medioevo), che sono stati inseriti nella tabella;

manifestata parziale soddisfazione per l'ammontare dei contributi, tenuto conto che nel 2009 ci fu una riduzione di 2 milioni di euro rispetto alla precedente tabella 2006-2008;

preso atto, quanto alla valutazione delle domande, che la Commissione ministeriale ha tenuto conto della consistenza e degli indici di accrescimento dei patrimoni documentari, bibliografici, archivistici e museali e della loro fruibilità agli studiosi ed al pubblico, della produzione culturale ed editoriale, della ricerca ed in

modo particolare di quella scientifica, della produzione di servizi e di contenuti digitali, della promozione ed infine dell'attività di catalogazione, soprattutto se collegata con il Servizio Bibliotecario Nazionale;

considerata una diminuzione, rispetto al triennio precedente, degli enti finanziati, pari a 18 unità, che corrisponde all'indirizzo parlamentare di concentrare l'attenzione sugli istituti a dimensione effettivamente nazionale, tenendo conto dell'eccellenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di riesaminare l'esclusione di alcuni enti di indiscusso prestigio, tra i quali la Fondazione Nenni, la Fondazione Di Vittorio, la Fondazione Amendola e l'Ente nazionale Boccaccio, esclusi in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto;

b) si valuti l'opportunità di considerare un riequilibrio territoriale, in quanto alcune regioni molto importanti dal punto di vista della produzione culturale risultano avere pochi o persino nessun istituto ammesso al beneficio dei contributi;

c) si valuti l'opportunità di invitare il Governo ad adoperarsi per una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore

dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici in termini sia di destinatari sia di entità del sostegno stesso, invita altresì il Ministero a rappresentare alle Commissioni parlamentari tutti gli interventi attualmente in vigore a supporto delle istituzioni culturali;

d) si valuti l'opportunità di attribuire una maggiore rilevanza al criterio del numero delle pubblicazioni effettuate, considerando che, ad esempio, l'Istituto storico italiano per il Medioevo ha addirittura incrementato, nel 2011, tale numero e le relative spese.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (Atto n. 459).

NOTA PRESENTATA DAL GOVERNO

Punto 1

On.le Carlucci « l'uso di parametri esclusivamente quantitativi e bibliometrici ha, di fatto, eliminato la possibilità di una valutazione qualitativa, ponendo sul medesimo piano attività e pubblicazioni fra loro incomparabili ». In particolare, il Presidente ha citato i casi della Fondazione biblioteca Benedetto Croce (euro 25.000), della Fondazione centro nazionale Studi Manzoni (euro 30.000) e dell'Istituto storico italiano per il Medioevo (euro 50.000), « che risultano essere collocati nella medesima fascia di contributo di altri pur rispettabili istituti che, tuttavia, non sopportano alcun paragone scientifico con gli stessi ». Il Comitato ha pertanto espresso parere favorevole sulle valutazioni e sui finanziamenti attribuiti nella proposta di tabella, chiedendo però più adeguati stanziamenti per i tre istituti sopra citati ».

Risposta della Direzione generale beni librari. In merito si fa presente che conclusi i lavori della Commissione è stato riunito il Comitato tecnico scientifico che ha espresso parere positivo sollevando eccezione per gli istituti soprarichiamati e chiedendo più adeguati stanziamenti. Il verbale del Comitato insieme con la graduatoria, è stato trasmesso al Ministro.

Punto 2

On.le Carlucci « Segnala, quindi, che allo schema di decreto non risulta allegato il prospetto recante il riassunto dei dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio

e all'attività delle istituzioni culturali, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 534 del 1996 richiede sia trasmesso alle Commissioni parlamentari ».

Risposta della Direzione generale beni librari. L'iter procedurale per l'emana-zione della tabella prevede (per prassi trentennale) un primo inoltro al Ministro per la firma delle relazioni da inviare alle Commissioni parlamentari. Acquisite tali firme è la Direzione Generale competente che trasmette gli atti, completi di allegati al Parlamento.

In questo caso gli Uffici di collaborazione del Ministro hanno provveduto direttamente ad inoltrare alle Commissioni parlamentari la documentazione.

Le schede descrittive e il prospetto riepilogativo dei bilanci compilati da ciascun istituto sono rimaste agli atti dell'Ufficio e si trasmettono in data odierna.

Punto 3

On.le Carlucci « Rileva, inoltre, l'opportunità di modificare il secondo periodo del decreto nei termini seguenti: "Il contributo previsto per la Giunta centrale per gli studi storici sarà annualmente ripartito fra le Deputazioni di storia patria secondo le proposte formulate dalla medesima Giunta". Si riserva di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame ».

Risposta della Direzione generale beni librari. Si fa presente che essendo la tabella triennale, i contributi sono stabiliti il primo anno di vigenza della tabella.

Punto 4

On.le Manuela Ghizzoni « In particolare, chiede di avere maggiori informazioni su quelle voci della griglia di valutazione, quale ad esempio la voce “promozione, che non corrispondono a dati oggettivi” ».

Risposta della Direzione generale beni librari. Per quanto riguarda l'attività di promozione, si fa presente che, dai verbali della Commissione risulta che le attività espresse all'articolo 2, punto g) della suddetta legge 534/1996, (convegni, mostre ed altre manifestazioni scientifiche) sono state la guida base che la Commissione ha utilizzato, per attuare una valutazione qualitativa dell'attività culturale degli istituti come anche la stessa on.le Ghizzoni ha auspicato.

Punto 5

On.le Manuela Ghizzoni « A questo proposito, segnala che nella domanda compilata dagli enti per ottenere il finanziamento non vi è un'esatta corrispondenza con le voci previste invece dalla griglia di valutazione, tanto da far presumere che alcuni dei criteri utilizzati dalla Commissione siano stati definiti ex post ».

Risposta della Direzione generale beni librari. Dai verbali della Commissione risulta chiaramente che le prime due riunioni, in data 10 e 17 ottobre sono state dedicate interamente alla individuazione dei criteri riportando pedissequamente le voci previste nella legge all'articolo 2 in una apposita scheda di valutazione.

1) Definizione parametri – da verbali della Commissione.

La Commissione si è riunita per l'individuazione dei criteri generali di valutazione e per la creazione di una griglia di indicatori nei giorni:

10.10.2011

17.10.2011.

La Commissione approva la griglia degli indicatori e i valori da attribuire alle diverse voci fino ad un punteggio

complessivo di 100 punti nella riunione del:

24.10.2011

Nella medesima riunione la segreteria consegna alla commissione la lista degli istituti che hanno presentato domanda. (la Commissione a quella data non ha ancora preso visione dei fascicoli degli istituti).

La commissione avvia l'esame delle domande in ordine alfabetico di città in cui hanno sede gli istituti nel corso di 12 riunioni le cui date si riportano di seguito:

08.11.2011

14.11.2011

21.11.2011

28.11.2011

06.12.2011

14.12.2011

28.12.2011

10.01.2012

17.01.2012

18.01.2012

24.01.2012

25.01.2012

Il 31.01.2012 si crea la graduatoria dei punteggi e si assegna ad ogni istituto un finanziamento sulla base dei medesimi dando mandato all'Ufficio di predisporre il documento da inviare al Ministro.

Il 07.02.2012 il presidente conclude i lavori dando lettura del piano preparato dall'Ufficio e la commissione approva la proposta di tabella 2012-2014.

Punto 6

On.le Manuela Ghizzoni « Ancora, chiede informazioni sulla voce relativa alle pubblicazioni, all'attività editoriale e alla ricerca scientifica, ritenendo che oltre a parametri quantitativi e bibliometrici – peraltro non adeguatamente valorizzati, come accade per le pubblicazioni – oc-

corra considerare anche una valutazione qualitativa. Precisa, altresì, che tali informazioni saranno molto utili per il prosieguo della discussione, al fine di valutare opportunamente tanto l'esclusione di alcune istituzioni dal finanziamento quanto la consistenza dei punteggi attribuiti ».

Risposta della Direzione generale beni librari. Per quanto riguarda invece il rilievo sull'attività editoriale, dai verbali della Commissione si evince che la medesima ha ritenuto che il criterio di valutazione quantitativa, suddiviso nelle voci: monografie, collane e periodici su qualsiasi supporto, fosse il miglior criterio per una organica valutazione del metodo previsto dalla legge all'articolo 2 punto i).

Punto 7

On.le De Torre « osserva come nella domanda compilata dagli enti per ottenere il finanziamento non vi sia un'esatta corrispondenza con le voci previste invece dalla griglia di valutazione; si presuppone che la suddetta griglia possa essere stata compilata successivamente alla lettura delle schede pervenute. Al riguardo, auspica invece che i criteri possano essere conosciuti e predeterminati prima del bando ».

Risposta della Direzione generale beni librari. Tutte le voci della griglia di valutazione hanno esatta corrispondenza con le indicazioni previste all'articolo 2 della legge n. 534/1996.

La legge, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22.10.1996, è sicuramente molto


precedente alla creazione della griglia fatta dalla Commissione, ma i candidati al contributo hanno avuto piena conoscenza dei requisiti necessari per accedere al medesimo e dei criteri esposti non solo nella legge, ma anche nella circolare esplicativa n. 16/2002 la cui scheda allegata è stata compilata da tutti i richiedenti il contributo.

Ulteriori precisazioni
punteggi griglia di indicatori di valutazione.

È stato riscontrato che all'interno della macroattività Bilancio Patrimonio e precisamente alla sottovoce « Consistenza patrimoniale (biblioteca, archivio, museo) » non è riportato il punteggio da 51.000 a 59.000. Si tratta di un mero errore materiale; infatti la voce « da 60.000 a 100.000 » è da intendersi da 50.000 a 100.000 come dimostrano i punteggi dati per es. al SISMEL di Impruneta che con 51.000 voll. ha avuto 5 punti. Non ci sono peraltro altri istituti che possiedono da 51.000 a 59.000 voll.

In conclusione

Il Governo ritiene di aver risposto esaurientemente alle osservazioni formulate dalla Commissione. Tuttavia, considerato che alcune importanti Istituzioni, già presenti in tabella per gli anni precedenti, sono state escluse dal finanziamento anche per pochissimi punti, si impegna a richiedere all'Amministrazione di riconvocare la Commissione al fine di verificare l'esistenza di possibili errori anche materiali.



SE/comunicazioneconsigliosuperiore

MBAC-DG-BID
SERV_1
0008423 12/03/2012
CI. 04.04.10/3.7



Al Consiglio Superiore per i Beni
Culturali e Paesaggistici
Alla cortese attenzione della
c.a. dott.ssa Maria Pellegrino
Via di San Michele 22
00153 ROMA

OGGETTO: Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.
Invio verbale riunione del 5 marzo 2012.

Al Prof. Tullio Gregory
Piazza Cavour, 19
00193 ROMA

Al Prof. Giulio Ferroni
Ordinario di Letteratura Italiana
Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi "La
Sapienza"
Dipartimento italianistica e
spettacolo
P.le Aldo Moro
00185 ROMA

Al Prof. Christoph L. Frommel
Via delle Coppelle, 74
00186 ROMA

Ai Dirigenti dei Servizi I, II e III
N.D.G.


e, p.c.

Alla Segreteria
del Direttore generale
N.D.G.



Per opportuna conoscenza, e per i seguiti di competenza, si trasmette, in copia, il verbale della riunione del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali relativo alla seduta del 5 marzo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Maurizio Fallace)



MOD 3



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE BIBLIOTECHE E GLI ISTITUTI CULTURALI

VERBALE N. 28/2012

Riunione del 5 marzo 2012 (in prosecuzione della seduta del 23 febbraio 2012)

Presenti: Prof. Tullio Gregory, Presidente, prof. Giulio Ferroni, prof. Christoph Luitpold Frommel. Sono, inoltre, presenti: il dott. Maurizio Fallace, Direttore generale, dott.ssa Angela Benintende, Direttore del Servizio II della Direzione generale. Segreteria: dott.ssa Simonetta Bonito, dott.ssa Maria Cristina Dattoli.

Ordine del giorno:

1. Approvazione della Tabella triennale degli Istituti culturali (2012-2014) di cui alla legge 534/96, art.1;
2. Eventuali e varie.

La riunione ha inizio alle ore 15 e 00.

Come deliberato nella precedente riunione del 23 febbraio 2012, il Comitato si riunisce in data odierna per la prosecuzione dell'esame della proposta di Tabella di cui al punto 1 all'ordine del giorno:


Approvazione della Tabella triennale degli Istituti culturali (2012-2014) di cui alla legge 534/96, art.1.

Il Comitato, esaminata la proposta di Tabella elaborata dalla Commissione istituita con D.D.G del 19 settembre 2011, esprime l'apprezzamento per il lavoro svolto relativo all'istruttoria e all'esame della documentazione prodotta dagli Istituti richiedenti.

Pur tuttavia fa notare che l'uso adottato di parametri esclusivamente quantitativi e bibliometrici ha, di fatto, eliminato la possibilità di una valutazione qualitativa, ponendo sul medesimo piano attività e pubblicazioni fra loro incomparabili.

A conferma di ciò il Presidente cita i casi paradigmatici della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, della Fondazione Centro nazionale Studi Manzoni e dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, che risultano essere collocati nella medesima fascia di contributo di altri pur rispettabili Istituti che, tuttavia, non sopportano alcun paragone scientifico con gli stessi.

Il prof. Ferroni, nel condividere le valutazioni del Presidente, rileva come, ad una analisi approfondita nei confronti anche di altri Istituti, il metodo adottato abbia potuto umiliarne il valore storico e scientifico.



Mod 3



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore

Il prof. Frommel aggiunge che, per il futuro, si potrebbe ipotizzare un metodo di conoscenza diretta ovvero una reale verifica delle situazioni da valutare.

La dott.ssa Benintende ricorda che la Commissione ha effettuato la valutazione sulla base della documentazione pervenuta e che, in caso di non corretta o mal corredata istanza, Istituti pur di grande rilievo possono correre il rischio di essere penalizzati, come nel caso del Museo Storico della Liberazione non ammesso ai finanziamenti della Tabella per aver presentato la richiesta fuori dai termini.

Pertanto, al termine della discussione, il Comitato esprime parere favorevole sulle valutazioni e sui finanziamenti attribuiti nella proposta di Tabella, ad eccezione, per le motivazioni susesposte, di quanto stabilito a favore dei seguenti Istituti, per i quali chiede più adeguati stanziamenti:

- Fondazione Biblioteca Benedetto Croce;
- Fondazione Centro nazionale Studi manzoniani;
- Istituto Storico Italiano per il Medioevo.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 15,45.

Letto e approvato seduta stante.

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico
per le biblioteche e gli istituti culturali
(prof. Tullio Gregory)

Il Segretario Comitato tecnico-scientifico
per le biblioteche e gli istituti culturali
(dott.ssa Simonetta Bonito)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti Spa sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione	110
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.)	110

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Domenico Totaro a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano. Nomina n. 141 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 maggio 2012.

Audizione di rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti Spa sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della propo-

sta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.10.

Proposta di nomina dell'ingegner Domenico Totaro a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano.

Nomina n. 141.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sulla proposta di nomina dell'ingegner Domenico Totaro a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese. Premesso che sulla nomina in questione è stata acquisita l'intesa con la regione Basilicata, a norma di quanto previsto dalla legge n. 394 del 1991, osserva che il designato alla carica di Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese, oltre ad essere pienamente radicato nel territorio in cui insiste il Parco, vanta un *curriculum* degno del ruolo che sarà chiamato a svolgere. In particolare, segnala che l'ingegnere Totaro, che ha una significativa competenza in materia di lavori pubblici, è attualmente commissario straordinario dell'ente parco in questione.

Considerato quindi che l'ingegner Totaro ha le prerogative necessarie per svolgere adeguatamente le funzioni di presidente, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime perplessità sulla circostanza che il candidato presidente dell'Ente parco rivesta attualmente il ruolo di commissario straordinario del medesimo ente e ritiene altresì non particolarmente adeguati i contenuti del *curriculum* presentato dal candidato. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di nomina in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ingegner Ercole Incalza, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)	112
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 maggio 2012.

Audizione del Capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ingegner Ercole Incalza, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione</i>)	113
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	118
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	119

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi. Atto n. 453 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.40.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 aprile 2012.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 aprile 2012.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) auspica che il Governo adotti entro il 15 novembre 2012 il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE per intervenire sul grave problema dei ritardi di pagamenti da parte della pubblica amministrazione e delle grandi imprese, così come stabilito dalla legge n. 180 del 2011, concernente lo Statuto delle imprese. Richiamando l'ultimo punto delle premesse del parere illustrato dal relatore in materia di turismo, ricorda che la Commissione X deve ancora procedere alla conclusione dell'audizione del ministro Gnudi.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, sottolinea che la legge n. 180 del 2011 ha anticipato dal mese di marzo 2013 al mese di novembre 2012 il recepimento della direttiva in materia di ritardi di pagamento. Riterrebbe opportuno che la Commissione Attività produttive si adoperi, eventualmente anche con la presentazione di una risoluzione, affinché il Governo adotti tempestivamente il decreto legislativo volto a contrastare i ritardi di pagamento.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere relativa alla relazione sull'attività svolta dal Governo in sede europea nel corso del 2011, anche se avrebbe preferito un intervento più deciso nella tutela del *made in* e nel contrasto ai ritardi di pagamento. Osserva

altresì che, in materia di politica energetica, si deve prestare particolare attenzione al recepimento di disposizioni europee (quali ad esempio quelle sul teleriscaldamento) che potrebbero non essere adeguate alle condizioni climatiche del nostro Paese.

Stefano SAGLIA (PdL) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, esprime perplessità sulla politica energetica del Paese ancora carente di un piano energetico nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

Atto n. 453.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 aprile 2012.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Laura FRONER (PD) dichiara voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea LULLI, *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 29 del 2012, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Finanze, recependo quanto indicato dall'ordine del giorno n. 9/5025/202 Fluvi, accettato dal Governo, è volto, da un lato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (S. 3221) – a completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni): in particolare, la nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento di linee di credito, nonché loro utilizzo nel caso di sconfinamenti, viene limitata alle sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il

risparmio (CICR) ai sensi dell'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); dall'altro, con l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), aggiunge all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quattro commi (1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*) con il quale interviene a disciplinare la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito. Il comma 1-*bis* prevede l'istituzione di un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Anche questa disposizione all'esame, che rientra nelle precipe competenze della X Commissione, riprende quanto previsto dal citato ordine del giorno 9/5025/202 che impegna il Governo, tra l'altro, a costituire al più presto un Tavolo di lavoro con l'ABI, le altre associazioni rappresentative, il Ministero dell'economia e il Ministero dello sviluppo economico per valutare l'efficacia delle iniziative previste nell'Accordo del 28 febbraio 2012 e dell'accordo ABI-CDP del 6 marzo, entrambi volti a sostenere l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e a creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità.

L'Osservatorio è costituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, presso il Ministero dell'economia avvalendosi delle relative strutture e senza oneri per la finanza pubblica. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF (di cui uno con funzioni di presidente); un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante della Banca d'Italia; un rappresentante delle Associazioni dei consumatori (indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, istituito ai sensi dell'articolo 136 del Codice del consumo, decreto legislativo n. 206 del 2005); un rappresentante dell'ABI; tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle im-

prese maggiormente rappresentative a livello nazionale; un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.

I componenti non hanno diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

I commi 1-ter e 1-quater individuano le competenze dell'Osservatorio, il quale monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, in particolare alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili; può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate; elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute; analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito; formula eventuali proposte in un « Dossier sul credito » che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati; promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Il comma 1-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Prefetto possa attivare l'Arbitro bancario finanziario attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Il prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, invita la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il prefetto può effettuare la relativa segnalazione all'ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione. Ricordo in proposito che l'Arbitro bancario finanziario è stato istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del TUB, introdotto dalla legge n. 262 del 2005 (legge sul risparmio). Le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Si tratta, pertanto, di un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti

e le banche e gli altri intermediari finanziari articolato sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli.

Il comma 1-quinquies dell'articolo 1 del provvedimento in esame, modifica l'articolo 5-ter, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di *rating* di legalità delle imprese. Secondo la nuova formulazione il *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale, elaborato dall'Autorità antitrust in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, verrà attribuito solo su istanza di parte e non più d'ufficio e riguarderà le imprese che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento emanato dalla richiamata Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del *rating*, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.

In sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, si terrà conto di tale *rating* secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del *rating* attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.

Nella consapevolezza che vi sono tempi molto ristretti per la conversione del decreto-legge, auspica che il Comitato interministeriale adotti direttive stringenti perché vi è il serio problema dei costi del denaro per le imprese e le famiglie. Ritiene infine che nella proposta di parere sia opportuno formulare un'osservazione che solleciti il Governo a rispettare gli impegni assunti con l'accoglimento di altri importanti ordini del giorno presentati al

decreto n. 201 del 2011 e, in particolare, di quelli rilevanti per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Gabriele CIMADORO (IdV), osservato preliminarmente che il decreto-legge in esame affronta la delicata questione delle commissioni bancarie, sottolinea che l'Osservatorio che sarà costituito presso il Ministero dell'economia coinvolgerà l'attività di dieci persone che rappresentano comunque un notevole impegno di risorse.

Stefano SAGLIA (Pdl) concorda con il relatore Lulli nel prevedere all'interno della proposta di parere un'osservazione

volta a sollecitare il Governo al rispetto degli impegni assunti con l'accoglimento di altri numerosi ordini del giorno vertenti su materie rilevanti per lo sviluppo e la competitività del Paese. Ritiene opportuno che il sottosegretario De Vincenti che aveva seguito tutto l'iter parlamentare del provvedimento sulle liberalizzazioni presenti quanto prima il cronoprogramma di attuazione di questi impegni.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 4925, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012;

rilevata la presenza, nell'allegato B – concernente le direttive da attuare con decreto legislativo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – delle direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013), e della direttiva 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (scadenza 13 dicembre 2013),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

nel recepimento delle direttive in premessa, sia esclusa da parte del legislatore delegato l'adozione di ulteriori « regole aggiuntive » (cosiddetto *gold plating*) che rischiano di portare ad un'applicazione disomogenea, nei diversi Stati membri, delle disposizioni stabilite a livello europeo e di determinare, in tal modo, uno svantaggio competitivo per le imprese italiane in confronto con i concorrenti europei;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, appare opportuno che il Governo provveda ad acquisire maggiori e più chiare informazioni da parte di Sogin Spa sul programma di bonifica ambientale dei siti già sede di impianti nucleari e sulle modalità di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5);

segnalata l'esigenza che il Governo, per quanto riguarda la politica commerciale, continui ad adoperarsi attivamente per l'adozione di una regolamentazione sull'etichettatura di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (cosiddetto regolamento « *made in* ») al fine di contrastare l'uso ingannevole e fraudolento delle indicazioni di origine europee;

apprezzato, per quanto riguarda la disciplina delle qualifiche professionali, l'impegno che l'Italia ha attivamente profuso in sede europea al processo di implementazione della direttiva 2005/36/CE, che ha portato ad una prima configurazione di una disciplina comunitaria per il rilascio della tessera professionale di istruttore di sci e di guida turistica;

sottolineato che la Relazione dedica un ampio capitolo al recepimento dei principi contenuti nello *Small Business Act* in tema di promozione delle imprese di minori dimensioni, e messo in rilievo il dato che tali principi sono stati dall'Italia ampiamente rappresentati all'interno dell'approvazione della legge n. 180 del 2011, concernente lo Statuto delle imprese, riservando ad esempio una quota minima del 60 per cento degli incentivi di natura automatica e valutativa alle imprese di minori dimensioni e prevedendo una de-

lega al Governo per adottare, entro il 15 novembre 2012, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE per intervenire sul grave problema dei ritardi di pagamenti da parte della pubblica amministrazione e delle grandi imprese nei confronti delle micro e piccole imprese sub-fornitrici;

rilevate le coerenti esigenze, in materia di politica energetica, di rispettare il principio di sussidiarietà anche per ciò che attiene il raggiungimento degli obiettivi europei di risparmio energetico entro il 2020, e di garantire la complementarità tra competitività e sostenibilità nella definizione della *roadmap* energia verso il 2050;

sottolineando, per quanto attiene alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la necessità di riconoscere al mercato un ruolo chiave nella individuazione dei progetti infrastrutturali, anche in considerazione della posizione strategica che continuerà ad avere il petrolio nei prossimi anni;

indicando infine, nel quadro degli interventi in materia di turismo, l'esigenza che l'Italia prosegua nel rafforzamento dei rapporti con la Commissione europea per l'attuazione della Comunicazione del 30 giugno 2010 « L'Europa prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro per il turismo europeo »,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. C. 4003-4477-4489-A	120
--	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 maggio 2012.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. C. 4003-4477-4489-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi. Atto n. 453 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	122
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Atto n. 456 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	125

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

Atto n. 453.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 17 aprile 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 454.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni che modificano ed integrano alcune di quelle recate dal decreto legislativo n. 44 del 2010 che, attuando la direttiva 2007/65/CE, ha modificato il decreto legislativo n. 177 del 2005, originariamente « Testo unico della radiotelevisione », e divenuto, a seguito di tale intervento, « Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ». In particolare, sono apportate modifiche agli articoli 34, 38 e 44 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, concernenti, rispettivamente, la tutela dei minori, i limiti di affollamento pubblicitario e la promozione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana.

La relazione illustrativa dello schema chiarisce che le modifiche proposte tengono conto da un lato dell'esigenza di rimuovere i « profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (caso pilota EU Pilot 1890/11/INSO) dall'altro di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi ».

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) esplicita che la necessità dell'intervento è derivata dalla necessità di dare attuazione alle osservazioni formulate dalla Commissione Ue, in quanto il caso pilota ante citato rappresenta una

fase di precontenzioso che, se disattesa, porta all'apertura di una procedura di infrazione.

Al riguardo, segnala l'opportunità, come già rilevato dal relatore per la VII Commissione nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite VII e IX, che venga trasmessa al Parlamento l'integrale documentazione relativa al caso EU-Pilot.

Ricorda infatti che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU PILOT – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (25 in tutto, in quanto Malta e Lussemburgo non hanno ancora aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

Appare evidente che l'esistenza della procedura EU-Pilot 1890711/INSO è risultata determinante nella decisione del Governo di adottare lo schema di decreto legislativo; a maggior ragione risulta necessario che il Parlamento acquisisca elementi di informazione al riguardo. Più in generale, come già emerso nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2012, ritiene che debba essere posto in via generale il tema dell'informazione al Parlamento sulle procedure EU-Pilot, posto che, in considerazione del rilievo che tali procedure stanno assumendo, si potrebbe valutare se includere tale informazione nell'ambito degli obblighi informativi di cui all'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005.

Ciò premesso, ricorda che lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, comma 1, introduce il divieto assoluto – indipendentemente, cioè, dall'orario di diffusione – per la trasmissione di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta (in quanto, cioè, contrari al buon costume) o che siano stati vietati ai minori di 18 anni. Si dispone poi il medesimo divieto assoluto di trasmissione – che viene puntualizzata come « televisiva » ai fini, come evidenzia la relazione illustrativa, di una migliore aderenza al testo dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE – dei programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e, in particolare, dei programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche (mentre nel testo vigente il divieto è posto « anche in relazione all'orario di diffusione »).

Le norme speciali per i servizi di media audiovisivi a richiesta sono esplicitate nei commi 4, 6 e 12. In particolare, il comma 4 dispone che, per non essere soggetti ai divieti di cui al comma 1 (quindi, come evidenziato ante, il riferimento appare essere a tutti i divieti), i servizi a richiesta devono risultare accessibili in modo tale da escludere che i minori li vedano o li ascoltino normalmente, comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione del sistema di protezione di cui al comma 6 e ad idonea segnaletica.

Ai sensi del comma 6, la disciplina di dettaglio concernente gli accorgimenti tecnici necessari a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i servizi che possono loro nuocere gravemente (fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e di sistemi di filtraggio) è adottata dall'AGCOM, con procedure di co-regolamentazione, nel rispetto dei criteri generali ivi indicati. La norma riprende sostanzialmente quanto previsto dal vigente articolo 34, comma 5, con riferimento agli accorgimenti tecnici da adottare, specificando, però, che l'effettiva imposizione di una funzione di controllo parentale – che inibisce l'accesso ai contenuti classificabili

« a visione non libera » – è condizione necessaria per la deroga ai divieti di cui al comma 1.

Il comma 12 – riprendendo quanto previsto dal vigente articolo 34, comma 11 – specifica che alla disciplina di dettaglio stabilita dall'AGCOM – che vi provvede con proprio regolamento, da adottare « entro il 30 giugno 2010 » – i fornitori di servizi sono tenuti a conformarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme, garantendo in ogni caso che i contenuti sono fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate.

Come già accennato, il comma 2 riguarda i programmi televisivi e radiofonici potenzialmente nocivi per lo sviluppo fisico, « mentale » o morale dei minori. Per gli stessi si rafforza quanto previsto a legislazione vigente. Infatti, mentre si conferma che essi non possono essere trasmessi, a meno che l'orario di diffusione o altri accorgimenti tecnici escludano i minori dal loro normale ascolto o visione, e che, qualora siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero identificati mediante la presenza di un simbolo visivo, si precisa che quest'ultimo li deve identificare durante tutto il corso della trasmissione (e non più solo all'inizio e nel corso della trasmissione, come prevede la normativa vigente) e deve essere chiaramente percepibile.

Il comma 3 dispone che i film vietati ai minori di 14 anni, nonché le opere a soggetto e i film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso e di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori in assenza di un sistema di controllo parentale, non ricadenti nel divieto di cui al comma 1, non possono essere trasmessi, neanche parzialmente, in chiaro o a pagamento, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 23.00.

Rispetto al testo vigente dell'articolo 34 (comma 4), si amplia di mezz'ora la « fascia protetta » (ora corrispondente alla fascia oraria dalle 22.30 alle 23) e il divieto di trasmissione assume portata più generale (non riguardando più solo i film

vietati ai minori di 14 anni). Tuttavia, mentre nella disciplina attualmente in vigore tale divieto si estende anche ai servizi forniti a richiesta, nella modifica proposta tali regole sono riferibili ai soli servizi lineari.

Il comma 5 introduce nell'ordinamento il principio secondo cui le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette (si intenderebbe, durante le trasmissioni televisive) alle medesime limitazioni previste per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

Contrariamente a quanto afferma la relazione illustrativa, il testo vigente dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005 non contiene analoghe previsioni.

I commi da 7 a 11 del novellato articolo 34 non modificano nella sostanza la disciplina vigente, riprendendo quanto già disposto dai commi 6-10 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

In particolare, i commi 7 e 8 concernono l'obbligo per le emittenti televisive, anche analogiche, di osservare la disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione media e minori, nonché di garantire le specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria dalle 16 alle 19 e nei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riferimento ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e a ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Si conferma, inoltre, che le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico (*ex* articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988), previo parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Il comma 9 conferma che l'impiego di minori di 14 anni in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 10 concerne la realizzazione di campagne scolastiche per un uso cor-

retto e consapevole del mezzo televisivo e di trasmissioni con le medesime finalità rivolte ai genitori.

Il comma 11 conferma che le quote di riserva per la trasmissione di opere europee – di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 – devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, ivi incluse quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori, ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti.

L'articolo 2 sostituisce il comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005. In particolare, la novella dispone che l'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali del libro e della lettura, nonché dei filmati promozionali di opere cinematografiche di nazionalità europea, è condizionata alla trasmissione gratuita o a condizioni di favore, secondo la disciplina stabilita dall'AGCOM con procedure di co-regolamentazione.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, concernente disposizioni in materia di promozione di opere europee. Nello specifico, il comma 1 aggiunge un ultimo periodo al comma 3 dell'articolo 44, specificando che, con il decreto interministeriale già previsto dal medesimo comma 3, è, altresì, definita la quota minima percentuale da destinare alla produzione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Si ricorda che il comma 3, primo periodo, del vigente articolo 44 dispone che una quota del 10 per cento degli introiti netti annui delle emittenti televisive (escluse, ai sensi del comma 6, quelle operanti in ambito locale e inclusa, invece, la *pay per view*) deve essere riservata a produzione, finanziamento e acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Ai sensi del terzo periodo, tale percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata alle opere recenti (diffuse, cioè, entro un termine di cinque anni dalla loro produzione), incluse le opere cinema-

tografiche di espressione originale italiana, a prescindere dal luogo di produzione.

Il comma 2 dell'articolo 3 modifica il comma 8 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, disponendo, sostanzialmente, che la verifica dell'osservanza delle disposizioni recate dal medesimo articolo avviene secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento dell'AGCOM. La relazione illustrativa chiarisce che viene così eliminato « un connotato di debolezza » delle procedure di verifica.

Gli articoli 4 e 5 contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si sofferma quindi sulle disposizioni della direttiva 2010/137/UE rilevanti ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 12 della direttiva 2010/13/UE (corrispondente all'articolo 3-*novies* della abrogata direttiva 89/552/CE) dispone che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o li ascoltino normalmente.

L'articolo 27 della stessa direttiva 2010/13/UE (corrispondente all'articolo 22 della abrogata direttiva 89/552/CE) dispone che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Tali misure si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano

nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Dispone, infine, che, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

L'articolo 23, comma 1, della medesima direttiva (corrispondente all'articolo 18 della abrogata direttiva 89/552/CE) prevede che la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non debba superare il 20 per cento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Atto n. 456.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che lo scorso 27 febbraio la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura d'infrazione 2011/849) contestandole il mancato recepimento della direttiva 2010/30/UE in materia di etichettatura dei prodotti energetici, il cui termine era fissato al 20 giugno 2011. Lo schema di decreto legislativo interviene quindi, sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), per recepire la direttiva 2010/30/UE.

Ricorda che tale direttiva istituisce un quadro normativo di riferimento sulle mi-

sure relative all'informazione da dare agli utilizzatori finali dei prodotti connessi all'energia mediante etichettatura.

La nuova direttiva si applica sia ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto sul consumo di energia sia a quelli che hanno un impatto indiretto contribuendo alla conservazione dell'energia stessa. Tale estensione dell'ambito oggettivo dovrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Nel considerando n. 4 si legge che « migliorare l'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso. Segue poi il considerando n.5 secondo il quale « La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'UE del 20 per cento in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.

Il considerando n. 7, inoltre, afferma che la Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi all'energia che potrebbero essere contemplati da un atto delegato, detto elenco potrebbe essere incluso nel piano di lavoro di cui alla direttiva 2009/125/CE, attuata con decreto legislativo n. 15 del 2011,

relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010.

In attuazione della direttiva, lo schema di decreto legislativo prevede all'articolo 1 la definizione del campo di applicazione del decreto, riferito ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia, con esclusione dei prodotti usati, dei mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone e della piastrina indicante la potenza apposta sui prodotti per motivi di sicurezza. Attualmente le informazioni sull'efficienza energetica risultano obbligatorie solo per gli elettrodomestici. L'articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui quella di atto delegato inteso come regolamento mediante il quale la Commissione dell'UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto. L'articolo 3 definisce gli obblighi e divieti in materia di informazione. Più in particolare le informazioni relative al consumo di energia di un prodotto sono rese note agli utilizzatori finali con scheda o con etichetta, contemporaneamente viene fatto divieto di apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi alla normativa in oggetto. Nel caso di prodotti da incasso, tali informazioni saranno fornite solo se previste dagli atti delegati della Commissione. La pubblicità dei prodotti deve fornire indicazioni sulla classe energetica dei prodotti mentre il materiale tecnico promozionale deve fornire informazioni in ordine al consumo energetico. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria fino a quando gli atti delegati non specificheranno per quali prodotti e secondo quali modalità sarà obbligatoria l'etichetta sull'efficienza energetica. L'articolo 4 attribuisce le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dello sviluppo economico, che si avvale della collaborazione delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle Dogane per il con-

trollo alle frontiere esterne e, in base al successivo articolo 11, del supporto dell'ENEA; gli articoli 5 e 6 disciplinano la responsabilità dei fornitori per l'informazione e l'etichettatura energetica e quella dei distributori per l'esposizione dell'etichetta e presentazione della scheda nell'opuscolo del prodotto. L'articolo 7 rinvia per la vendita a distanza alle disposizioni che verranno emanate con atti delegati. L'articolo 8 dispone che le etichette e le schede sono considerate conformi alla normativa in esame salvo prova contraria e possono quindi essere immessi liberamente sul mercato; in caso di sospetto di informazioni scorrette, il Ministero dello sviluppo economico prescrive ai fornitori di dimostrare l'accuratezza delle informazioni offerte. L'articolo 9 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavoro, di forniture o di servizi, che non rientrino nei « settori esclusi » dall'applicazione del codice dei contratti pubblici acquistano, ove possibile, i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica; tale criterio deve essere rispettato anche nel caso in cui siano previsti forme incentivanti per i prodotti contemplati in un atto delegato. L'articolo 10 disciplina compiti e responsabilità del Ministero per lo sviluppo economico come amministrazione

che esercita le funzioni di vigilanza. L'articolo 11 prevede che l'ENEA svolga il supporto tecnico alle attività di vigilanza operando con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 12 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico poteri in sede di controllo sull'applicazione della normativa. L'articolo 13, fatte salve le ipotesi di configurabilità di reato, introduce un sistema di sanzioni amministrative e pecuniarie graduate a seconda della gravità delle condotte tenute dal fornitore e dal distributore; le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. L'articolo 14 dispone le abrogazioni delle disposizioni previgenti in materia di etichettatura per l'indicazione del consumo di energia, tra cui quelle relative agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, per le lavatrici, per le lavastoviglie e per i condizionatori d'aria. L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 16 reca norme finali e transitorie.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Capo Missione dell'OIM in Italia, Josè Oropeza (*Svolgimento e conclusione*) . 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 maggio 2012. – Presidenza della presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.10.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Capo Missione dell'OIM in Italia, Josè Oropeza.

(Svolgimento e conclusione).

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Josè OROPEZA, *Capo Missione dell'OIM in Italia*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita BONIVER, *presidente*, nonché i senatori Diana DE FEO (PdL) e Massimo LIVI BACCI (PD).

Josè OROPEZA, *Capo Missione dell'OIM in Italia*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il l'Ambasciatore Oropeza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale (<i>Deliberaazione di una variazione del programma</i>)	130

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno, il Direttore centrale Catasto e cartografia, ing. Franco Maggio, il Direttore centrale Sistemi informativi,

dott. Silvio Caldarone, il Direttore centrale Pubblicità immobiliare e Affari legali, dott. Aldo de Luca, il Responsabile Area comunicazione e Relazioni internazionali, dott. Mario Occhi. Introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola alla dott.ssa Alemanno.

La dottoressa Gabriella ALEMANNI, *Direttore dell'Agenzia del territorio*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Giampaolo FOGLIARDI (PD) e il senatore Giuliano BARBOLINI (PD).

La dottoressa Gabriella ALEMANNI e l'ing. Franco MAGGIO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.10.

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

(Deliberazione di una variazione del programma).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, acquisita l'intesa del Presidente della Camera, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale con le nuove audizioni di dirigenti del Ministero della Pubblica Amministra-

zione e Semplificazione e del Ministero dell'Economia e Finanze, nonché di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana, del Consiglio Nazionale del notariato e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la variazione del programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	131
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana, Grazia Sestini e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia Romagna, Luigi Fadiga (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 maggio 2012. – Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana, Grazia Sestini e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia Romagna, Luigi Fadiga.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Grazia SESTINI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, e Luigi FADIGA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia Romagna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Sandra ZAMPA (PD), Anita DI GIUSEPPE (IDV), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Donella MATTESINI (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Maria Letizia DE TORRE (PD) nonché le senatrici Luciana SBARBATI (UDC-SVP-AUT) e Giuliana CARLINO (IDV).

Grazia SESTINI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, e Luigi FADIGA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia Romagna*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP) (doc. IV-ter, n. 21) (<i>Esame e rinvio</i>)	5
Sui lavori della Giunta	7

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti)</i>	13
<i>ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo approvato)</i>	42
AVVERTENZA	12

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00815 Marchioni: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.	
7-00839 Abrignani: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.	
7-00842 Dal Lago: Adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture alberghiere (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00175</i>)	45
<i>ALLEGATO (Testo unificato approvato dalle Commissioni)</i>	50

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5136 Moffa, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato e C. 5147 Dozzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	56
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	68
--	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	66
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	74
---	----

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani e C. 5111 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Emendamenti testo unificato C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-A	67
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Emendamenti C. 4003-A Palumbo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	67
--	----

AVVERTENZA	67
------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	75
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo ed degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini, recanti delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (<i>Deliberazione</i>)	75
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:

Risoluzione 1862 (2012), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sessione del 23-27 gennaio 2012, concernente il funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina. Doc. XII-bis, n. 1 (*Esame istruttorio e rinvio*) 77

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Esame istruttorio della Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista. Doc. XII, n. 809 (*Seguito esame istruttorio e rinvio*) 81

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 20006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 83

SEDE CONSULTIVA:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. C. 4003 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 84

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. C. 3466 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*) 85

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 86

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 93

SEDE REFERENTE:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2367 Argentin in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici ed accademici, nonché introduzione di sanzioni penali in materia eliminazione delle barriere architettoniche (*Deliberazione*) 94

ALLEGATO 1 (*Programma*) 99

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 95

Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2011-2013 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 460 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	95
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014. Atto n. 459 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	101
ALLEGATO 4 (<i>Nota presentata dal Governo</i>)	103

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero (seguito esame nuovo testo). C. 121 Angeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti Spa sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione	110
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.)	110

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Domenico Totaro a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano. Nomina n. 141 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ingegner Ercole Incalza, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)	112
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	118
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi. Atto n. 453 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
--	-----

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. C. 4003-4477-4489-A	120
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi. Atto n. 453 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	122
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Atto n. 456 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	125

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.	
Audizione del Capo Missione dell'OIM in Italia, Josè Oropeza (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale (<i>Deliberaazione di una variazione del programma</i>)	130

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	131
-----------------------------------	-----

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana, Grazia Sestini e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia Romagna, Luigi Fadiga (Svolgimento e conclusione)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 7,80



16SMC0006530